

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 94

46° anno

10 aprile 2003

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Commissione

2003/238/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 maggio 2002, relativa al regime di aiuti al quale la Francia ha dato esecuzione concernente la differenziazione delle accise a favore dei biocarburanti [notificata con il numero C(2002) 1866] (1) .....** 1

### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

### Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE .....** 43
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE .....** 45
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE .....** 47
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....** 49

**Prezzo: 18 EUR**

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

IT

Sommario ( <i>segue</i> )	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	53
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	55
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	57
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	59
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	61
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE .....	63
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE .....	65
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE .....	67
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE .....	69
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE .....	71
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE .....	73
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE .....	76

Sommario (*segue*)

★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE .....</b>	78
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE .....</b>	80
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica l'allegato XVII (proprietà intellettuale) dell'accordo SEE .....</b>	82

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2002

**relativa al regime di aiuti al quale la Francia ha dato esecuzione concernente la differenziazione delle accise a favore dei biocarburanti**

[notificata con il numero C(2002) 1866]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/238/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**I. PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO**

(1) In seguito al ricorso presentato dalla società BP Chemicals Ltd («BP»), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, con sentenza 27 settembre 2000 nella causa T-184/97, BP Chemicals contro Commissione delle Comunità europee <sup>(2)</sup>, ha parzialmente annullato la decisione della Commissione del 9 aprile 1997 <sup>(3)</sup> («la decisione») che aveva dichiarato compatibile col mercato comune il regime di aiuti a favore dei biocarburanti (esteri metilici di oli vegetali e l'etil-ter-butil-etero o ETBE) notificato dalla Francia con lettera del 29 novembre 1996.

(2) Con lettera del 28 aprile 1997 la Commissione ha notificato alla Francia la decisione di non sollevare obiezioni ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato in merito all'esenzione dall'imposta nazionale sui prodotti petroliferi che la Francia intendeva concedere a favore di determinati volumi di ETBE e di esteri metilici.

(3) Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 20 giugno 1997, BP Chemicals Ltd ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione.

(4) Con sentenza del 27 settembre 2000, il Tribunale di primo grado ha dichiarato e stabilito quanto segue:

«1) Il ricorso proposto contro la decisione della Commissione 9 aprile 1997 [SG(97) D/3266] relativa ad un regime di aiuti ai biocarburanti francesi, nella parte in cui questa decisione riguarda i provvedimenti che si applicano alla filiera esteri, è irricevibile.

2) La decisione impugnata è annullata nella parte in cui riguarda i provvedimenti relativi alla filiera ETBE.»

(5) La sentenza è stata notificata alla Commissione il 2 ottobre 2000 <sup>(4)</sup>.

(6) Ai sensi dell'articolo 233 del trattato, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado comporta.

<sup>(1)</sup> GU C 60 del 24.2.2001, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Racc. 2000, pag. II-3145.

<sup>(3)</sup> SG(97) D/3266.

<sup>(4)</sup> La Commissione ha presentato ricorso contro la decisione.

(7) In merito ai provvedimenti relativi alla filiera ETBE, dato che l'annullamento della decisione del 9 aprile 1997 ha soppresso la copertura offerta dall'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la procedura amministrativa riparte dalla fase dell'esame preliminare che la Commissione è tenuta a concludere con una decisione appropriata.

(8) Con lettera del 27 dicembre 2000 la Commissione ha notificato la decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito alle misure del regime relative alla filiera ETBE.

(9) Con lettera raccomandata del 30 gennaio 2001 la Francia ha presentato le proprie osservazioni.

(10) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della comunicazione con cui i terzi venivano informati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato<sup>(5)</sup>, diciannove terzi interessati, tra cui British Petroleum Chemicals Ltd (BP Chemicals) e il Regno Unito (a sostegno di BP Chemicals), hanno presentato le proprie osservazioni prima della fine del mese di marzo<sup>(6)</sup>.

(11) Dette osservazioni sono state trasmesse alla Francia con due lettere datate rispettivamente 18 e 30 aprile 2001<sup>(7)</sup>. Con lettera raccomandata dell'11 giugno 2001, la Francia ha trasmesso i propri commenti sulle osservazioni dei terzi.

(12) Parallelamente alla procedura summenzionata, e in seguito al parziale annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione della Commissione del 9 aprile 1997, con lettera del 17 novembre 2000, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, riguardante l'armonizzazione delle strutture delle imposte di consumo sugli oli minerali<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE<sup>(9)</sup>, le autorità francesi hanno informato la Commissione della loro domanda di deroga al fine di applicare un'esenzione dell'imposta nazionale di consumo sugli esteri di oli vegetali e sui derivati dell'alcool etilico il cui componente alcolico sia di origine agricola.

<sup>(5)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(6)</sup> Oltre a BP Chemicals e al Regno Unito, le parti seguenti hanno presentato osservazioni (in ordine di ricevimento): AGPB Céréaliers de France, Ethanol Union, Sofiproteol, Ethanol Holding, Union SDA, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, SAF Agro-culteurs de France, Saint Louis Sucre, DRC, Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole, Association pour le Développement des Carburants Agricoles, Sucrerie de Toury, Sucrerie Bourbon, Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, Ouest-ETBE, Total fina Elf e Nord-ETBE.

<sup>(7)</sup> Con quest'ultima lettera, la Commissione ha trasmesso le traduzioni in lingua francese delle osservazioni presentate da BP Chemicals e dal Regno Unito.

<sup>(8)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

<sup>(9)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46.

(13) In seguito alle richieste di informazioni supplementari da parte della Commissione, la Francia con lettere del 18 gennaio 2001 e del 21 febbraio 2001 ha fornito le informazioni necessarie per l'esame del fascicolo.

(14) In data 11 dicembre 2001 la Commissione ha approvato il testo di una proposta di decisione del Consiglio<sup>(10)</sup> che autorizza la Francia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, a concedere, dal 1º novembre 1997 fino al 31 dicembre 2003, autorizzazioni che permettano l'applicazione di aliquote d'accise differenziate alle miscele utilizzate come carburante «benzine/derivati dall'alcol etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» e «gasolio/esteri metilici d'oli vegetali», nonché alla miscela «gasolio da riscaldamento/esteri metilici di oli vegetali».

(15) Il 25 marzo 2002 il Consiglio, con la decisione 2002/266/CE<sup>(11)</sup>, ha autorizzato la Francia ad applicare, dal 1º novembre 1997 fino al 31 dicembre 2003, un'aliquota d'accise differenziata su alcuni biocarburanti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE.

## II. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(16) Nella decisione in parte annullata, la Commissione aveva:

- da un lato, esaminato e, indi, constatato la compatibilità del regime di aiuti alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato,
- dall'altro, dichiarato che il regime notificato aveva le caratteristiche di un progetto pilota ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/81/CEE, il che ha permesso alla Commissione di dichiararne la compatibilità col mercato comune,
- deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime notificato.

(17) Nella sentenza del Tribunale di primo grado si considera che, adottando la decisione impugnata, laddove essa riguarda le misure del regime concernenti la filiera ETBE, la Commissione abbia oltrepassato i poteri conferiti dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto detto regime di aiuti non soddisfa i requisiti prescritti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/81/CEE. In particolare, il Tribunale ritiene che con la decisione di considerare il regime di aiuti di cui trattasi alla stregua di un progetto pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti la Commissione abbia violato l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/81/CEE.

<sup>(10)</sup> COM(2001) 744 def.

<sup>(11)</sup> GU L 92 del 9.4.2002, pag. 22.

(18) Nella sua forma attuale il dispositivo proposto dalla Francia eccede l'ambito di progetto pilota, secondo l'interpretazione del Tribunale, e pertanto il dispositivo notificato non sembrerebbe possedere le caratteristiche di un progetto pilota ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/81/CEE.

(19) D'altro lato, il Tribunale precisa nella propria sentenza che nulla si opporrebbe a che regimi di defiscalizzazione a favore di una migliore penetrazione dei biocarburanti sul mercato possano costituire oggetto di una decisione del Consiglio adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE:

«Occorre rilevare infine che nulla si opporrebbe a che regimi di defiscalizzazione a favore di una migliore penetrazione dei biocarburanti sul mercato, come quello che costituisce oggetto della presente causa, siano istituiti in conformità al programma Altener, nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva 92/81/CEE, poiché tali regimi possono costituire oggetto di una decisione del Consiglio adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE. Numerosi programmi di Stati membri intesi a promuovere l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente sono stati del resto approvati dal Consiglio in conformità a questa disposizione, come risulta dalle risposte fornite dalla Commissione ai quesiti scritti del Tribunale e dalle dichiarazioni del rappresentante di quest'ultima all'udienza.»

### III. DESCRIZIONE DELLA MISURA

(20) Basandosi sul regime notificato nel 1996, la Francia intendeva concedere una riduzione dell'imposta nazionale sui prodotti petroliferi (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers — TIPP) a favore di taluni prodotti ottenuti da materie prime vegetali e destinati ad essere incorporati in taluni carburanti o combustibili. La differenziazione delle accise è concessa a detti prodotti indipendentemente dal metodo di coltura o dal tipo di materia prima vegetale utilizzata per produrli. L'obiettivo di tale dispositivo è quello di introdurre una quantità limitata di biocarburanti nei carburanti per autotrazione e nel gasolio da riscaldamento.

(21) Il dispositivo si applica all'ETBE la cui componente alcolica è di origine vegetale (e agli esteri metilici di oli vegetali).

(22) L'immissione sul mercato dei prodotti di cui trattasi beneficia di un'esenzione totale o parziale dalla TIPP, nel limite di un massimo annuale, al fine di compensare in parte il costo supplementare di produzione di questi prodotti rispetto ai prodotti di origine fossile. Tale costo supplementare è valutato in funzione dei prezzi di costo medi dei biocarburanti commercializzati in Francia.

(23) Un'aliquota di accisa differenziata è fissata per l'ETBE (e per gli esteri metilici degli oli vegetali). L'applicazione di un'aliquota specifica per ogni filiera deriva dal fatto che esse presentano caratteristiche, costi di produzione e di utilizzazione differenti. L'aliquota applicabile a ogni filiera è fissata dalle leggi finanziarie annuali adottate dal Parlamento francese. In funzione dello stanziamento di bilancio assegnato a detta riduzione, potrà essere determinato il volume massimo di biocarburanti che possano beneficiarne.

(24) Nella legge finanziaria rettificava per il 1997 <sup>(12)</sup>, all'articolo 25, la Francia ha previsto un'esenzione parziale dalla TIPP fissata a 230 FRF per ettolitro per gli esteri di olio vegetale incorporati nel gasolio da riscaldamento e nel gasolio e a 329,50 FRF per ettolitro per il contenuto in alcool dei derivati dell'alcool etilico (in particolare l'ETBE) di origine agricola incorporati nei carburanti super e nelle benzine. Di detta esenzione fiscale beneficiano le unità produttive autorizzate dalle autorità francesi in seguito a bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(25) Peraltro, i tassi di riduzione della TIPP dovranno essere ridotti in funzione degli incrementi produttivi ottenuti da dette filiere, nonché dell'evoluzione della normativa in materia di incorporazione dei biocarburanti nei carburanti e nei combustibili.

(26) Sono ammesse a beneficiare dell'esenzione dalla TIPP le unità (siti) produttive di biocarburanti autorizzati dalle autorità francesi in seguito a bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In virtù di detta autorizzazione le unità di cui trattasi possono immettere sul mercato francese un volume definito di biocarburanti che beneficerà dell'esenzione fiscale prevista dalla legge finanziaria annuale.

(27) I criteri di ammissibilità per richiedere l'autorizzazione sono i seguenti: l'unità produttiva deve:

- essere al corrente dei suoi obblighi sociali e fiscali nei confronti del paese sul cui territorio ha sede,
- essere in regola con la normativa in materia ambientale del paese sul cui territorio ha sede,

<sup>(12)</sup> Legge 97-1239 del 29 dicembre 1997, *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF)* del 29 e del 30.12.1997, pag. 19101.

- presentare una relazione tecnica con la descrizione dei propri impianti di biocarburanti e dimostrare la propria capacità di produrre un carburante rispondente alle specifiche tecniche indicate nel bando. Per provare questa capacità verranno prelevati dei campioni,
- trasmettere un rapporto dettagliato sulle attività dell'unità nel corso degli ultimi tre esercizi, con particolare riferimento alla produzione di biocarburanti e le altre attività chimiche dell'unità, ed situando l'unità in rapporto all'attività del sito industriale cui essa eventualmente appartiene,
- menzionare gli investimenti realizzati in particolare in vista della produzione di biocarburanti (caratteristiche tecniche e ammontare finanziario),
- impegnarsi ad assicurare l'immissione di detti biocarburanti sul mercato francese conformemente a quanto disposto nei decreti,
- impegnarsi a fornire con cadenza semestrale un rapporto sulle condizioni produttive dei biocarburanti, sui controlli di qualità effettuati e sui relativi risultati, nonché a inserire nei contratti di vendita dei biocarburanti l'obbligo per gli acquirenti di effettuare un monitoraggio tecnico periodico dell'immissione sul mercato dei biocarburanti commercializzati in Francia e della loro utilizzazione,
- indicare il volume e il tipo di prodotto (ETBE o estere metilico d'olio vegetale) per il quale si richiede l'autorizzazione.

— per le unità già attive e che abbiano regolarmente commercializzato biocarburanti, verranno considerate le capacità produttive di quei siti che permettono una produzione effettiva e regolare<sup>(13)</sup> di biocarburanti, ad eccezione delle unità già attive che abbiano precedentemente ottenuto l'autorizzazione in uno Stato membro senza tuttavia che la loro produzione abbia raggiunto il livello previsto nell'autorizzazione. In tal caso, esse non possono richiedere l'autorizzazione per un volume superiore alla loro passata produzione effettiva, tranne nel caso in cui possano giustificare l'aumento della capacità produttiva con nuovi, specifici investimenti mirati alla produzione di biocarburanti. A tal fine verrà preso in considerazione l'anno di maggior produzione nel corso dell'ultimo triennio,

— per le unità recenti, appositamente costruite allo scopo, che stanno per essere messe in servizio, verrà considerata la capacità tecnica produttiva dei siti. Tale criterio si applica agli investimenti realizzati da meno di tre anni,

— un'unità adattata alla produzione di biocarburanti senza nuovi investimenti, ma che a tutt'oggi non ne abbia mai prodotti, potrà, nel corso di un iniziale periodo di prova, beneficiare di un'autorizzazione per un volume massimo di 5 000 tonnellate annue. Tale volume verrà assegnato con il primo bando (in caso di domanda ricevibile); appena sarà indetto un secondo bando, l'unità in questione potrà presentare domande per ulteriori volumi, se nell'esercizio o negli esercizi precedenti avrà immesso sul mercato francese le quantità autorizzate,

— gli operatori che vogliono realizzare nuovi investimenti per la produzione di biocarburanti potranno richiedere un'autorizzazione per la capacità tecnica ipotizzata, appena detti progetti saranno stati avviati in modo irrevocabile al momento della domanda. L'autorizzazione sarà definitivamente acquisita solo dopo la costruzione e la messa in opera dell'unità prevista nel progetto. Secondo le autorità francesi, l'esigenza e la gestione di detto carattere irrevocabile sono analoghi a quelli fissati nel regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate<sup>(14)</sup>.

(28) I volumi per i quali un'unità può richiedere l'autorizzazione sono determinati in funzione dei criteri seguenti:

- per le unità già attive e che abbiano regolarmente commercializzato biocarburanti, verranno considerate le capacità produttive di quei siti che permettono una produzione effettiva e regolare<sup>(13)</sup> di biocarburanti, ad eccezione delle unità già attive che abbiano precedentemente ottenuto l'autorizzazione in uno Stato membro senza tuttavia che la loro produzione abbia raggiunto il livello previsto nell'autorizzazione. In tal caso, esse non possono richiedere l'autorizzazione per un volume superiore alla loro

(29) Le autorizzazioni concesse vengono convalidate annualmente e gli operatori autorizzati devono dimostrare ogni anno:

- di disporre di un approvvigionamento di materia vegetale adeguato all'autorizzazione ricevuta e di essersi avvalsi per i volumi prodotti l'anno precedente di materie prime esclusivamente vegetali,

<sup>(13)</sup> Tale criterio si applica a tutte le unità di produzione che abbiano un'attività regolare, che abbiano o meno ottenuto un'autorizzazione da uno Stato membro.

<sup>(14)</sup> GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. L'articolo 2 del regolamento prevede che: «È costituita una riserva di un massimo di 100 000 tonnellate per coprire la produzione in Germania nel corso della campagna di commercializzazione 1996-1997 a condizione che tale produzione derivi da investimenti avviati in maniera irreversibile prima del 31 gennaio 1994». Analogamente, la Francia, adottando una procedura analoga a quella adottata dalla Commissione nell'ambito del regolamento, studierà il carattere irreversibile del progetto presentato dall'unità.

— di aver immesso sul mercato francese un volume di biocarburanti rispondente alle specifiche francesi pari al volume indicato nell'autorizzazione ricevuta.

(30) Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(15)</sup> è stato pubblicato un bando di gara per l'autorizzazione delle unità produttive di biocarburanti, indetto per volumi massimi di 350 000 tonnellate di esteri e 270 000 tonnellate di ETBE. Con lettera del 18 febbraio 1998, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione il contenuto ed i risultati del bando di gara. Sono state presentate quattro domande di autorizzazione per un volume totale di 227 600 tonnellate annue nell'ambito della filiera ETBE.

(31) Il dispositivo giuridico nazionale<sup>(16)</sup>, entrato in vigore il 1º novembre 1997, stabilito in funzione della decisione della Commissione del 9 aprile 1997, può essere schematizzato come segue:

Numero di beneficiari in funzione del numero di domande di autorizzazione giudicate ricevibili dalla commissione d'esame	Tre stabilimenti autorizzati
Ammontare del vantaggio per beneficiario in relazione al volume autorizzato	329,5 FRF/hl o 1 950,5 FRF/t
Spesa annuale di bilancio prevista	Volume di 270 000 t di ETBE proposto per la prima gara nel 1997, ovvero un limite massimo di 527 milioni di FRF.  Autorizzazioni effettivamente concesse: 219 000 t; spesa massima annua di 427 milioni di FRF. Per il 2001 (secondo quanto previsto), nuovo bando per capacità supplementari pari a 155 000 t/anno.
Aliquota d'accisa effettivamente applicata	ETBE incorporato al carburante super senza piombo fino ad un massimo del 15 %: 335,20 FRF/hl

(32) Il dispositivo di defiscalizzazione attuale è illimitato nel tempo. Le autorizzazioni vengono concesse solo per un periodo di tre o di nove anni a decorrere dalla data di concessione (decreto n. 98-309 del 22 aprile 1997, articolo 3).

(33) L'esenzione fiscale per i volumi autorizzati si applica ai biocarburanti rispondenti alle specifiche tecniche indicate nei decreti e prodotti nelle unità autorizzate dalla Francia, entro il limite del volume autorizzato. Solamente l'ETBE<sup>(17)</sup> può beneficiare dell'esenzione fiscale e deve essere miscelato ai carburanti e/o ai combustibili nei depositi fiscali di produzione o di immagazzinamento situati nella Comunità.

(34) La produzione può essere subappaltata. La produzione di una unità deve essere sottoposta al controllo dell'autorità competente designata dallo Stato di produzione in accordo con la Francia e tutta la produzione destinata al mercato francese deve essere soggetta a rilascio di certificato di produzione da parte di detta autorità il quale deve necessariamente accompagnare i biocarburanti ed essere presentato all'ufficio doganale da cui dipende il deposito fiscale dove verrà effettuata la miscelazione.

(35) L'aliquota di esenzione appare sul certificato di esenzione. Esso permette di immettere in consumo, ad un'aliquota d'accise ridotta, un volume di carburante o di combustibile pari al volume di biocarburante indicato.

(36) Le unità autorizzate non devono percepire, per la loro attività di produzione di biocarburanti, aiuti, ivi compresi aiuti alla produzione, incompatibili ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

(37) Le autorizzazioni rilasciate alle unità ammesse hanno una validità di nove o tre anni. Il tipo di autorizzazione concessa dipende, da un lato, dall'importanza degli investimenti materiali realizzati in vista della produzione di biocarburanti e dal loro grado di ammortamento in rapporto alla capacità produttiva degli stessi nel sito considerato e, dall'altro, dall'importanza dell'attività produttiva di biocarburanti in rapporto all'attività totale del sito nel settore chimico.

(38) Per valutare gli investimenti realizzati, viene utilizzato il rapporto «immobilizzazioni netti<sup>(18)</sup>/capacità produttiva» applicato allo stabilimento di produzione dei biocarburanti. Per quanto concerne detto rapporto, le auto-

<sup>(15)</sup> GU C 350 del 19.11.1997, pag. 26.

<sup>(16)</sup> Tale dispositivo giuridico si basa sull'articolo 25 della legge finanziaria rettificativa per il 1997, sul decreto n. 98-309 del 22 aprile 1998 che fissa le condizioni richieste per la partecipazione al bando per l'immissione in consumo sul territorio francese di biocarburanti che beneficiano di una riduzione della TIPP, nonché sul decreto 22 aprile 1998 che istituisce una commissione d'esame delle domande di autorizzazione delle unità produttive di biocarburanti.

<sup>(17)</sup> Vi si aggiungono in realtà gli esteri degli oli vegetali che non sono trattati nella decisione presente.

<sup>(18)</sup> Ammortamento lineare nell'arco di un decennio.

rità francesi distinguono due categorie di unità<sup>(19)</sup>, quelle con rapporto superiore a 2 000 FRF/t per la filiera ETBE (e 700 FRF/t per la filiera degli esteri) e quelle con rapporto dell'ordine di 400 FRF/t. Per la concessione di un'autorizzazione di nove anni vengono considerati valori superiori alla soglia di 2 000 FRF/t per la filiera ETBE (e di 700 FRF/t per la filiera degli esteri). Al di sotto di detta soglia, le autorizzazioni hanno una validità di tre anni.

(39) Per valutare l'importanza dell'attività biocarburanti, si tiene conto del rapporto «attività biocarburanti/attività chimica del sito (biocarburanti + chimica)».

(40) Viene concesso un solo tipo di autorizzazione per unità produttiva. L'insieme delle caratteristiche tecniche (immobilizzazioni nette, capacità produttiva e importanza dell'attività biocarburanti in rapporto all'attività totale del sito) al momento della domanda di autorizzazione permette di determinare il tipo di autorizzazione.

(41) Alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione, la Francia potrà o ridurre il volume di biocarburanti che beneficiano del dispositivo in misura corrispondente, o aprire una nuova procedura di gara per il volume resosi disponibile. L'autorizzazione verrà ritirata al produttore che non sia in grado di fornire i volumi per i quali ha ottenuto l'autorizzazione.

(42) Per quanto concerne la selezione dei progetti, essa viene effettuata dal ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, e dal ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere di una commissione designata a tale scopo dal primo ministro. Il numero delle imprese selezionate e i volumi per i quali otterranno l'autorizzazione sono stabiliti dai predetti ministeri che a tal fine tengono conto dei criteri enunciati e degli stanziamenti destinati all'esenzione fiscale.

(43) Se gli stanziamenti destinati all'esenzione fiscale non sono sufficienti a coprire il totale dei quantitativi relativi ai progetti selezionati, le autorizzazioni vengono concesse in proporzione (in funzione del volume) alle domande giudicate ricevibili.

(44) Nel caso in cui un'impresa ritenga di essere stata danneggiata, può presentare ricorso in opposizione ai ministeri competenti.

<sup>(19)</sup> Nell'impossibilità di conoscere i dati relativi ad un numero maggiore di unità produttive, le autorità francesi devono prendere in considerazione i rapporti presentati dalle imprese titolari di un'autorizzazione in Francia.

(45) Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro e non oltre una data da stabilirsi; la Francia si riserva il diritto di non esaminare le domande che verranno dopo tale data o che risultassero incomplete a tale data. Le domande devono essere redatte in lingua francese e i documenti ufficiali redatti in altra lingua devono essere accompagnati dalla traduzione in francese.

(46) Tutti i candidati devono essere informati sui risultati dell'esame della loro domanda entro un termine da stabilire successivo alla data della presentazione.

(47) Per quanto concerne il meccanismo fiscale, occorre segnalare che al momento dell'entrata dei biocarburanti negli stabilimenti petroliferi sotto controllo doganale (deposito fiscale di immagazzinamento o di produzione) dove saranno incorporati nei prodotti petroliferi, all'operatore che effettua detta operazione viene rilasciato un certificato d'esenzione per un ammontare pari al volume preso in consegna moltiplicato per l'aliquota dell'esenzione. Detti certificati vengono in seguito indicati sulle dichiarazioni di immissione in consumo dei prodotti petroliferi.

(48) Quando la miscelazione viene effettuata in uno Stato membro diverso dalla Francia, il documento d'accompagnamento del prodotto indica che il prodotto petrolifero contiene un biocarburante e la natura dello stesso. Nel momento in cui l'accisa diviene esigibile in Francia, viene rilasciato un certificato di esenzione per un ammontare pari al volume di biocarburante contenuto nel prodotto petrolifero moltiplicato per l'aliquota dell'esenzione.

#### IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

##### 1. Osservazioni generali

(49) Diciannove terzi interessati, tra cui British Petroleum Chemicals Ltd (BP Chemicals) e il Regno Unito (a sostegno di BP Chemicals), hanno presentato le proprie osservazioni<sup>(20)</sup>.

##### 2. Le osservazioni di BP Chemicals

###### 2.1. Introduzione

(50) Nella propria esposizione, BP Chemicals spiega il motivo per cui, secondo il proprio punto di vista, le vigenti

<sup>(20)</sup> Cfr. nota 6. BP Chemicals ha ripreso gli argomenti sviluppati nell'ambito delle osservazioni presentate nel corso della riunione tenutasi il 29 gennaio 2002 negli uffici della Commissione a Bruxelles.

disposizioni del regime francese in materia di aiuti di Stato a favore del bioetanolo falsano la concorrenza sul mercato tradizionale dell'etanolo. A tale proposito BP Chemicals esordisce facendo riferimento ad una frase che figura alla fine della relazione che accompagna la proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola:

«gli sbocchi tradizionali dell'industria europea dell'alcole subiranno presumibilmente la pressione dell'alcole prodotto nel quadro di programmi di vasta portata per la promozione di biocarburanti, che beneficiano per di più di esenzioni fiscali»<sup>(21)</sup>.

(51) Inoltre, BP Chemicals propone misure che, a proprio avviso, correggerebbero detta distorsione della concorrenza. A questo scopo fornisce alcuni elementi sul regime spagnolo per la promozione del bioetanolo che infatti, dal suo punto di vista, funzionerebbe attualmente in modo tale da ridurre al minimo detta distorsione. BP Chemicals precisa di non essere contraria alla produzione e all'uso su base volontaria di biocarburanti.

(52) A tale riguardo, tiene a sottolineare di non aver sollevato problemi per quanto concerne il biodiesel.

(53) BP Chemicals non è convinta che il dispositivo francese non sia discriminatorio, in quanto, a suo parere, esso prevede regole di accesso differenti per le nuove imprese rispetto a quelle che partecipavano già al vecchio dispositivo.

(54) I punti salienti delle osservazioni presentate da BP Chemicals nell'ambito di tale analisi sono i seguenti:

— le preme che non si venga a creare una distorsione della concorrenza sul mercato tradizionale dell'etanolo,

— i produttori di etanolo che hanno contratti nel quadro del regime francese di promozione del bioetanolo producono anche etanolo destinato al mercato tradizionale. Il dispositivo di aiuti di Stato a favore dell'etanolo-carburante francese si traduce in un miglioramento della condizione economica dei produttori di etanolo e nel rafforzamento della loro competitività sul mercato tradizionale,

— di conseguenza, il timore di BP Chemicals in merito alla distorsione della concorrenza sul mercato dell'etanolo è fondato sul fatto che, nelle circostanze attuali, l'etanolo può essere prodotto in un'unica unità produttiva sia per il mercato dei carburanti sia per quello tradizionale, ciò che rende possibile a diversi livelli «sovvenzioni incrociate» (cross-subsidisation) che avvantaggiano la posizione concorrenziale del prodotto collocato sul mercato tradizionale,

— BP Chemicals ritiene che tale distorsione potrebbe essere sostanzialmente eliminata se l'etanolo-carburante fosse prodotto in siti produttivi differenti da quelli destinati all'approvvigionamento del mercato tradizionale dell'etanolo,

— inoltre, propone di introdurre nel dispositivo di cui trattasi condizioni che mirino a garantire la separazione fisica degli impianti produttivi di bioetanolo da quelli di produzione dell'etanolo non destinato al mercato dei carburanti,

— in sostanza, BP Chemicals è favorevole ad autorizzare il regime di aiuti di Stato, ma a condizione che le unità produttive di etanolo-carburante non vengano utilizzate per produrre l'etanolo destinato al mercato tradizionale,

— è stato annunciato che in futuro il governo francese amplierà il dispositivo. Sarebbe allora facile attribuire la produzione supplementare di etanolo-carburante agli impianti che attualmente producono sia per il mercato dei carburanti sia per quello tradizionale. Ciò permetterebbe la specializzazione totale di detti impianti per essere esclusivamente destinati alla produzione di carburante,

— tenuto conto di quanto precede, BP Chemicals non comprende perché la separazione dei due tipi di produzione sarebbe difficile o onerosa da realizzare in un futuro prossimo. In particolare, sarebbe facile far rispettare detta condizione per ogni nuova distilleria costruita nel futuro,

— infine, BP Chemicals ritiene che tale condizione dovrebbe essere introdotta nei regimi di promozione per l'etanolo-carburante negli altri Stati membri,

— per essere approvato, il regime di aiuti di Stato in esame deve includere una condizione specifica,

<sup>(21)</sup> COM(2001) 101.

- detta condizione consisterebbe nel fatto che l'etanolo-carburante sia prodotto in un sito industriale obbligatoriamente separato da tutti i siti produttivi di etanolo destinato al mercato tradizionale,
- qualora detta garanzia fosse posta in essere, i timori di BP Chemicals nei confronti del dispositivo francese verrebbero interamente dissipati e sarebbe favorito lo sviluppo dell'uso volontario di bioetanolo nella Comunità.

(55) Successivamente, BP Chemicals ha sviluppato in modo assai dettagliato le argomentazioni contrarie al dispositivo francese di defiscalizzazione dei biocarburanti.

## 2.2. Le osservazioni di BP Chemicals sul mercato dell'etanolo

(56) BP Chemicals rileva che l'etanolo viene indifferentemente indicato col termine di «alcool etilico» e spesso, impropriamente, col termine di «alcool». Quando viene prodotto da materie prime di origine agricola tramite un processo di fermentazione, viene invece designato col termine di «alcool di origine agricola»; quando è destinato al mercato dei carburanti, viene generalmente indicato col termine di «bioetanolo». L'etanolo prodotto tramite un processo di sintesi chimica è generalmente chiamato «alcool di sintesi». BP Chemicals ribadisce che tutti questi prodotti corrispondono alla medesima sostanza chimica e, se sottoposti a un processo di purificazione appropriato, sono equivalenti dal punto di vista tecnico.

(57) Secondo BP Chemicals, il mercato dell'etanolo nella Comunità comprende tre segmenti di base:

- il settore industriale rappresenta attualmente il segmento principale. Esso ricopre una gamma assai ampia di applicazioni a base di solventi e di utilizzazioni come materia prima chimica. Le applicazioni a base di solventi comprendono la fabbricazione di inchiostri, di cosmetici e di aerosol, di alcuni tipi di vernici, di prodotti per la pulizia, di prodotti per la manutenzione delle automobili (ad esempio, per il parabrezza) e di solventi farmaceutici per disinfettanti,

- il secondo segmento corrisponde attualmente al settore detto «potabile», che comprende l'alcool utiliz-

zato come ingrediente nelle bevande spiritose (quali la vodka, il pastis e il gin) e come materia prima per la produzione dell'aceto. Tradizionalmente, tale segmento utilizza l'alcool di origine agricola. La regolamentazione comunitaria relativa alle bevande spiritose consente l'uso dell'alcool sintetico nelle bevande fino ad un titolo alcolometrico del 15 % (ma non superiore), anche se, per ragioni di costume e sentimentali, il settore «potabile» utilizza esclusivamente l'alcool di origine agricola,

— il terzo segmento, attualmente, è quello dell'etanolo-carburante. Anche se l'alcool di origine agricola e quello sintetico possono essere utilizzati entrambi come carburante, il costo di produzione dell'etanolo — indipendentemente dal processo utilizzato — è elevato in rapporto a quello dei carburanti classici. Di conseguenza, l'etanolo può costituire un componente economico della benzina solo se beneficia di una qualche forma di aiuto. Dato che, nel quadro di differenti programmi di promozione dei biocarburanti, gli aiuti di Stato sono destinati solo all'alcool di origine agricola, la logica economica fa sì che il settore dei carburanti sia in realtà riservato all'alcool di origine agricola.

(58) Secondo BP Chemicals, l'etanolo sintetico è in concorrenza con l'etanolo agricolo nel settore industriale tradizionale, non può però essere in concorrenza con l'etanolo agricolo sul restante mercato dell'etanolo. Attualmente l'etanolo sintetico copre i due terzi circa del fabbisogno del settore industriale e l'etanolo agricolo la restante quota.

(59) Secondo BP Chemicals, questa situazione significa che ogni miglioramento della posizione concorrenziale dei produttori di alcool di origine agricola ha un'incidenza sul mercato industriale. Inoltre BP Chemicals approva il fatto che nella decisione d'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione abbia riconosciuto la necessità di determinare se l'aumento della produzione di biocarburanti sia tale da comportare sul mercato tradizionale una distorsione della concorrenza rispetto all'alcool sintetico.

(60) BP Chemicals ritiene che il fatto che solo alcuni dei numerosi produttori di etanolo agricolo beneficino del dispositivo degli aiuti di Stato creerà una distorsione anche tra i produttori di etanolo agricolo che ricevono gli aiuti e quelli che non li ricevono, e ciò si manifesterà a tutti i livelli del mercato.

(61) BP Chemicals fornisce le cifre riportate nella tabella che segue. Non vi è incluso l'alcool di origine vinica della Comunità:

## MERCATO DELL'ETANOLO NELLA COMUNITÀ

**Mercato dell'alcool etilico nell'UE nel 1999**

Offerta nell'UE	In migliaia di hl
Produzione nell'UE	14 245
Stock all'inizio dell'esercizio	3 156
Stock in chiusura	2 890
Vendite nette dei produttori UE	14 511
Importazioni in franchigia	832
Importazioni sdoganate	243
Etanolo-carburante	1 300
Offerta totale	16 886

Domanda nell'UE	In migliaia di hl
Bevande e aceto	4 327
Esportazioni di bevande	470
Importazioni di bevande	650
Settore industriale	9 247
Esportazioni industriali	573
Importazioni industriali	425
Etanolo-carburante	1 300
Totale delle vendite	16 992

Per tipo di produzione	In migliaia di hl
Etanolo sintetico	6 800
Etanolo agricolo	9 400
Bioetanolo	1 300
Totale	17 500

Per settore di utilizzo finale	In migliaia di hl
Bevande e aceto	5 447
Solventi e materie prime chimiche	10 245
Carburanti	1 300
Totale	16 992

(62) BP Chemicals ritiene che se si vuole valutare l'impatto del regime francese di aiuti di Stato sul mercato tradizionale dell'etanolo, è fondamentale ricordare che si tratta di un mercato unico su scala comunitaria e che, di conseguenza, ogni distorsione della concorrenza sul mercato francese ha ripercussioni al di là di tale mercato. Parimenti, se un dispositivo di aiuti di Stato in favore del bioetanolo in un altro Stato membro crea una distorsione della concorrenza sul mercato, BP Chemicals ritiene che questa si aggiungerebbe a quella indotta dal regime francese. Peraltro, BP Chemicals aggiunge che è indispensabile tener conto degli altri progetti concernenti il bioetanolo nella Comunità. BP Chemicals intende così accertarsi che la Commissione sia veramente informata dell'esistenza delle differenti unità produttive di bioetanolo già in attività, nonché dei progetti di costruzione di nuovi impianti in un prossimo futuro.

(63) Per quanto riguarda la Francia, BP Chemicals osserva che nel 2000 il governo francese ha approvato la costruzione di due nuove unità di ETBE per una produzione di 155 000 tonnellate di ETBE supplementari. Come l'insieme delle tre unità esistenti, anche queste due verranno costruite da Total Fina Elf.

(64) In Spagna, un'unità di etanolo è già produttiva mentre sono stati avviati i lavori di costruzione di una seconda unità. Pare che all'interno delle raffinerie di Repsol e di Cepsa vecchie unità di MTBE siano state riconvertite in unità di ETBE.

(65) Per quanto riguarda la Svezia, è stato attuato un progetto di promozione del bioetanolo di dimensioni relativamente modeste, destinato a fornire carburante agli autobus della città di Stoccolma. Sta per essere varato un nuovo regime nell'ambito del quale la produzione sarà assicurata dalla società Agroetanol. Lo stabilimento, già costruito, dovrebbe produrre 0,5 milioni di ettolitri di bioetanolo nel 2001.

(66) In Italia, a tutt'oggi, non è stata avviata la produzione di bioetanolo. Tuttavia, un certo numero di produttori italiani ha definito progetti molto ambiziosi nell'ambito di un dispositivo di produzione su vasta scala. Secondo BP Chemicals, la produzione di bioetanolo-carburante in Italia dovrebbe raggiungere annualmente 1 900 000 ettolitri nel 2002 e 3 000 000 ettolitri nel 2003.

(67) Riassumendo, BP Chemicals fornisce le cifre seguenti:

Stato membro	Produzione totale prevista ettolitri all'anno	
	Dal 2001 al 2004	Dal 2005 in poi
Finlandia	200 000	350 000
Francia	2 226 600	2 226 600

Stato membro	Produzione totale prevista ettolitri all'anno	
	Dal 2001 al 2004	Dal 2005 in poi
Italia	1 875 000	3 000 000
Paesi Bassi	300 000	300 000
Spagna	4 000 000	4 000 000
Svezia	500 000	500 000
<b>Totale</b>	<b>9 101 600</b>	<b>10 376 600</b>

(68) BP Chemicals indica che queste cifre previsionali devono essere valutate alla luce degli obiettivi propri della Commissione in materia di aumento della produzione di biocarburanti. BP Chemicals ricorda che il programma Alterner prevede attualmente la produzione di 5 milioni di tonnellate di biocarburanti liquidi.

### 2.3. Le osservazioni di BP Chemicals sui vantaggi e sugli svantaggi del bioetanolo

(69) BP Chemicals rileva che è impossibile determinare il bilancio ambientale di un regime di aiuti senza disporre degli elementi relativi al processo produttivo dell'etanolo. Anche se la giustificazione ambientale essenziale del bioetanolo è la riduzione relativa delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ai carburanti fossili, BP Chemicals ritiene che esistano altri aspetti della produzione di bioetanolo che parimenti conviene prendere in considerazione.

(70) Pertanto, secondo BP Chemicals, il bilancio globale di «CO<sub>2</sub>» di un regime di promozione del bioetanolo o dell'ETBE dipende interamente dal bilancio di «CO<sub>2</sub>» della catena di produzione dell'etanolo. Tale bilancio può variare sensibilmente. È fortemente influenzato, ad esempio, dalla destinazione dei sottoprodotto del processo. Se essi sono destinati all'alimentazione animale anziché essere utilizzati come combustibili per la fabbricazione di etanolo, il bilancio è meno favorevole. BP Chemicals afferma nelle proprie osservazioni che le imprese beneficiarie del regime francese di aiuti di Stato vendono tutti i loro sottoprodotto anziché utilizzarli come combustibili, il che rende questo regime meno vantaggioso sotto il profilo del bilancio di CO<sub>2</sub> di quanto potrebbe essere. Tenendo conto di tutte le possibili differenze inerenti le materie prime, del metodo di produzione e del sistema di raccolta delle materie prime, del trattamento dei residui e del sistema di produzione (impianti di fermentazione o, piuttosto, impianti di distillazione), BP Chemicals ritiene che non si possa dare per certo che i biocarburanti permettano una riduzione netta delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ai carburanti tradizionali.

(71) BP Chemicals rileva che la produzione di bioetanolo provoca emissioni differenti dal CO<sub>2</sub>, che un buon numero di queste emissioni sono considerevoli e che esi-

ste una probabilità elevata che l'impatto sull'ambiente sia più significativo di quello connesso con la produzione dei carburanti convenzionali. A titolo d'esempio, BP Chemicals cita il rischio di un aumento dell'inquinamento delle acque (specialmente dovuto agli effluenti nitrosi provenienti dall'agricoltura intensiva) e delle emissioni di protossido d'azoto, dovuto ad un uso più intensivo di fertilizzanti e pesticidi.

(72) BP Chemicals ritiene che la messa a coltura della superficie necessaria per la produzione su vasta scala di biocarburanti liquidi avrebbe un impatto significativo sulla biodiversità. Ad esempio, è stato accertato che negli Stati Uniti per compensare le emissioni di CO<sub>2</sub> provenienti dal 10 % del consumo di benzina, bisognerebbe destinare alle colture per la produzione di biocarburanti una superficie pari al 48 % dei terreni attualmente coltivati.

(73) BP Chemicals rileva ugualmente che i biocarburanti liquidi rappresentano una delle opzioni più costose per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Esistono soluzioni sostitutive che potrebbero essere molto più economiche, tra le quali la silvicoltura energetica (produzione di elettricità mediante l'utilizzo diretto dei prodotti agricoli, ad esempio il miscanto, come combustibile rinnovabile).

(74) BP Chemicals indica nondimeno che lo scopo delle proprie osservazioni:

«non è quello di determinare se il bioetanolo offre vantaggi per la Comunità europea, e nemmeno esporre argomentazioni contro l'uso dei biocarburanti, o contro gli aiuti di Stato necessari per rendere la produzione degli stessi economicamente redditizia. BP Chemicals auspica semplicemente che gli aiuti di Stato a favore della produzione di bioetanolo siano oggetto di provvedimenti atti a ridurre al minimo la distorsione della concorrenza sul mercato tradizionale dell'etanolo» (punto 4.6 delle osservazioni).

(75) BP Chemicals conclude le proprie osservazioni sui vantaggi e gli svantaggi del bioetanolo con la richiesta alla Commissione:

«Di confrontare due versioni del regime francese, ossia:

- il regime così come proposto dal governo francese,
- un regime equivalente a quello summenzionato, nell'ambito del quale l'etanolo-carburante dovrebbe essere necessariamente prodotto in impianti industriali separati da tutti quelli che producono etanolo destinato al mercato tradizionale» (punto 4.7 delle osservazioni).

2.4. *Le osservazioni di BP Chemicals sull'intensità degli aiuti*

(76) BP Chemicals riconosce che gli aiuti di Stato a favore del bioetanolo devono essere a lungo termine e continuativi, affinché la produzione sia redditizia. A titolo d'esempio, essa cita il regime federale di esenzione fiscale degli Stati Uniti, istituito all'inizio degli anni '80 e prorogato l'ultima volta nel 1999 fino al 2007. BP Chemicals rileva che negli Stati Uniti l'intensità della sovvenzione versata dal regime federale di aiuti alla produzione di bioetanolo è diminuita solo del 4 % in un trentennio circa, mentre lo stanziamento globale per le sovvenzioni è notevolmente aumentato a seguito dell'aumento delle quantità prodotte.

(77) BP Chemicals ricorda che, al punto 57 della lettera con cui informa il governo francese dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione rileva che, tenuto conto dell'applicazione di un'aliquota unica di esenzione fiscale per il bioetanolo nell'ambito del dispositivo francese, è inevitabile che, anche tra i beneficiari degli aiuti, alcuni siano più favoriti rispetto ad altri. BP Chemicals conclude che il regime è concepito in modo tale da rafforzare sempre più la posizione concorrenziale di un piccolo numero di produttori.

(78) BP Chemicals rileva che l'ammontare dell'aiuto concesso dal dispositivo francese, ossia quasi 50 EUR per ettolitro, è elevato. Secondo i calcoli di BP Chemicals, il livello reale della TIPP è inferiore a 10 EUR per ettolitro, di molto inferiore, secondo BP Chemicals, all'aliquota minima per la benzina fissata dalla direttiva 92/81/CEE (287 EUR per 1 000 litri, ossia 28,7 EUR per ettolitro).

(79) BP Chemicals ritiene che, per valutare in quale misura l'intensità degli aiuti possa rafforzare la posizione concorrenziale delle imprese che li percepiscono, sia necessario disporre di una stima dei costi di produzione del bioetanolo. BP Chemicals valuta che il costo base di produzione del bioetanolo a partire dalla barbabietola da zucchero ammonti a circa 42 EUR per ettolitro. Secondo BP Chemicals, l'aiuto di Stato di 50 EUR per ettolitro mira a permettere a Total Fina Elf l'acquisto di etanolo in luogo del metanolo e la trasformazione dello stesso in ETBE in luogo dell'MTBE (che è il prodotto ottenuto utilizzando il metanolo). BP Chemicals aggiunge che i costi di trasformazione per la produzione di ETBE e di MTBE sono identici.

(80) Stimando il costo di bioetanolo a 42 EUR per ettolitro, BP Chemicals si dice sorpresa dell'ammontare dell'aiuto di Stato valutato in 50 EUR per ettolitro.

(81) BP Chemicals aggiunge che non vi sono inoltre ostacoli all'eventuale smaltimento di un milione di ettolitri d'alcool di origine vinica nell'ambito di diversi regimi di promozione del bioetanolo nella Comunità, fatto di cui si dovrebbe tener conto nell'analisi globale.

(82) Infine, BP Chemicals rammenta che dopo la notifica del regime francese, la Commissione ha adottato la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (22). Pur rilevando di non aver potuto determinare se i progetti che beneficiano dei regimi di aiuti di Stato di cui trattasi siano relativi a investimenti finalizzati alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, BP Chemicals ritiene che, se ciò fosse il caso, il punto E.1.3.32 della disciplina autorizzerebbe un massimale dell'aiuto del 40 % dei costi ammissibili.

**2.5. Le osservazioni di BP Chemicals su quelli che essa definisce i «meccanismi di distorsione della concorrenza»**

(83) BP Chemicals afferma di non temere che venga prodotto etanolo, che aiuti di Stato vengano richiesti per detto etanolo e che l'etanolo per il quale siano stati richiesti gli aiuti venga venduto sul mercato tradizionale (solventi, bevande e prodotti chimici), invece di essere venduto sul mercato dei biocarburanti. In tal caso si tratterebbe, secondo BP Chemicals, di un caso flagrante di frode. Secondo l'impresa, ciò non sembrerebbe verificarsi nell'ambito del regime francese, «per quanto noi [BP Chemicals] ne sappiamo» (punto 6.1 delle osservazioni).

(84) Il timore di BP Chemicals riguarda piuttosto il fatto che il dispositivo apporta ai produttori di etanolo che vi partecipano tutta una serie di notevoli vantaggi concorrenziali, con conseguente distorsione della loro posizione concorrenziale sul mercato tradizionale dell'etanolo. BP Chemicals rileva che ciò risulta assai chiaramente dalla relazione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio (presentata dalla Commissione) relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcol etilico di origine agricola. In effetti, la Commissione si sarebbe espressa in termini sufficientemente esplicativi in merito alla crescita della concorrenza sul mercato interno dell'etanolo:

«Data la stretta correlazione tra l'alcol di origine agricola e non agricola, l'attuazione del regolamento proposto dovrebbe tener conto della situazione globale del mercato nel settore dell'alcol, evitando l'adozione di misure tali da creare discriminazioni sul mercato interno, tra questi due tipi di alcol» (punto 10 della relazione).

(85) BP Chemicals ritiene che il regime di aiuti di Stato francese conferisca ai produttori che ne beneficiano i seguenti vantaggi concorrenziali:

— le spese per attrezzature, nonché gli altri costi fissi di produzione sono ridotti per tonnellata prodotta,

— la scala di produzione dei sottoprodotto è accresciuta, il che migliora la competitività sui mercati di tali prodotti, quale quello dell'alimentazione animale,

— i contratti di fornitura dell'etanolo-carburante offrono la garanzia di sbocchi per notevoli quantitativi a un prezzo di vendita allettante nel lungo periodo,

— tale situazione permette ugualmente di evitare strozzature della produzione tramite un'elevata capacità, realizzabile grazie alla scala di produzione resa possibile dai contratti di fornitura dell'etanolo-carburante,

— rispetto ai numerosi sbocchi tradizionali, il mercato dei biocarburanti non richiede una purezza di prodotto molto elevata. Ciò significa che ad un produttore che rifornisce entrambi i mercati, il mercato dei carburanti offre una garanzia di sbocco per un prodotto che per le applicazioni tradizionali, diverse dal carburante, non sarebbe conforme alle specifiche tecniche. Ciò consente di risparmiare sui costi di trattamento dei prodotti non conformi,

— la possibilità di un uso finale (come carburante) poco esigente in fatto di qualità permette in realtà al produttore di utilizzare lo stabilimento in modo mirato e più efficiente. Egli può utilizzare il processo di purificazione per produrre solo una determinata quota di prodotto di qualità elevata e, per il resto, produrre un prodotto di qualità «carburante»,

— la produzione di base dell'etanolo-carburante permette di coprire i costi fissi dello stabilimento. Ciò significa che si può applicare una compatibilità di costi marginali all'insieme dei prodotti diversi dal carburante. In tal caso si hanno sovvenzioni incrociate sui costi fissi.

(86) BP Chemicals termina affermando che, dato che tutti questi vantaggi si concentrano su un sito produttivo che produce etanolo destinato sia al mercato dei solventi/ prodotti chimici che a quello delle bevande, essi permettono di migliorare sostanzialmente la struttura dei costi dell'etanolo. BP Chemicals stima il valore del vantaggio per le vendite marginali di prodotto di qualità elevata sul mercato tradizionale a 45 EUR per tonnellata (ovvero 3,5 EUR per ettolitro).

(87) BP Chemicals rileva che la scala di produzione dell'unità influisce in misura significativa sulla redditività globale.

(22) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

Una distilleria concepita per una scala di produzione di 1 milione di ettolitri all'anno e dotata delle tecnologie più moderne in fatto di concezione e di gestione dei processi può funzionare sulla base di un costo di esercizio fisso di 60 EUR per tonnellata di etanolo (ovvero 4,5 EUR per ettolitro). Tutta la quantità supplementare verrà prodotta ad un costo inferiore. Al contrario, un sito che produce secondo una scala di produzione relativamente modesta di 100 000 ettolitri di etanolo, destinato ai settori «potabile» e industriale, sosterrà un costo d'esercizio fisso annuale di 150 EUR per tonnellata di etanolo (ovvero 11,5 EUR per ettolitro).

(88) BP Chemicals conclude le proprie osservazioni riconoscendo che è difficile valutare l'incidenza esatta degli aiuti sui prezzi di mercato, a causa di altre pressioni che si eserciterebbero contemporaneamente sul mercato comunitario dell'alcool. BP Chemicals non precisa quali siano queste «altre pressioni», ma rimanda semplicemente alla relazione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio (presentata dalla Commissione) relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

#### 2.6. Le osservazioni di BP Chemicals riguardanti le possibilità di ridurre al minimo la distorsione della concorrenza

(89) La misura più efficace che si possa adottare per ridurre al minimo la distorsione è quella di imporre che il bioetanolo destinato al mercato dei carburanti venga prodotto esclusivamente su siti di produzione dell'etanolo riservati interamente alla produzione di carburante. BP Chemicals definisce una simile disposizione col termine di «isolamento» (ringfencing) dei siti produttivi. Ciò comporterebbe, secondo BP, che nell'ambito di un regime di aiuti di Stato a favore della produzione di carburanti, gli impianti industriali per la produzione di etanolo non dovrebbero in nessun modo rifornire i mercati industriali e delle bevande. Il fatto di isolare fisicamente i siti di produzione dell'etanolo-carburante delle imprese che desiderano beneficiare di contratti di produzione di etanolo-carburante eliminerebbe, o almeno ridurrebbe al minimo, la maggior parte dei vantaggi sleali.

(90) BP Chemicals ritiene che le imprese che possiedono più di un sito di produzione potrebbero continuare a godere di taluni vantaggi nel settore dell'approvvigionamento. Alcuni produttori «potrebbero porre in essere un sistema di scambio nell'ambito del quale un sito produrrebbe solamente carburante e l'altro esclusivamente il prodotto destinato al mercato tradizionale, quindi i due siti si scambierebbero i prodotti al fine di mantenere una presenza in entrambi i mercati (potrebbe trattarsi di siti differenti di una stessa impresa o di imprese differenti di cui ognuna possieda eventualmente un unico sito).» (punto 7.4 delle osservazioni). L'introduzione di un sistema simile non avrebbe conseguenze onerose per i produttori interessati, per i motivi che si illustrano di seguito.

(91) Secondo BP Chemicals, la domanda supplementare di etanolo-carburante che risulterà dall'ampliamento del dispositivo francese potrà essere soddisfatta dagli stabilimenti che attualmente riforniscono sia il mercato dei carburanti che il mercato tradizionale. La domanda supplementare proveniente dalla nuove unità di ETBE sarebbe sufficientemente rilevante per consentire di destinare il 100 % della capacità di detti stabilimenti alla produzione di carburante. In tal modo, i siti interessati non subirebbero un calo di produzione. BP Chemicals ritiene che la «concorrenza» potrebbe sostituirsi a tali siti per fornire al mercato tradizionale le quantità da essi fornite in precedenza, a meno che non ricorrono ad accordi di scambio tra produttori — simili accordi potrebbero essere allora facilmente conclusi per permettere ad un produttore che in precedenza effettuava vendite sul mercato tradizionale di continuare a farlo.

#### 2.7. Le osservazioni di BP Chemicals: conclusione

(92) BP Chemicals conclude le proprie osservazioni rilevando che, affinché possa essere autorizzato, il regime di aiuti di Stato in esame deve prevedere una condizione specifica. Tale condizione sarebbe che l'etanolo-carburante venga prodotto in un sito industriale obbligatoriamente separato da qualsiasi altro sito che produca etanolo destinato al mercato tradizionale. In occasione di una riunione che ha avuto luogo il 29 gennaio 2002 negli uffici della Commissione a Bruxelles, BP Chemicals ha ripreso le argomentazioni sviluppate nell'ambito delle proprie osservazioni, e ha chiesto che la decisione finale includa la condizione che l'etanolo-carburante venga prodotto in un sito industriale obbligatoriamente separato da qualsiasi altro sito che produca etanolo destinato al mercato tradizionale. In subordine, qualora detta separazione non fosse possibile e, ove il sito industriale producesse allo stesso tempo etanolo-carburante e etanolo destinato al mercato tradizionale, BP Chemicals chiede che la decisione finale autorizzi il regime di aiuti di cui trattasi a condizione che vengano introdotte limitazioni di capacità, al fine di neutralizzare i vantaggi descritti al considerando 85 della presente decisione, e in particolare il vantaggio risultante dalle economie di scala.

### 3. Le osservazioni delle altre parti interessate

#### 3.1. Le osservazioni del Regno Unito

(93) Il Regno Unito si dichiara a favore della promozione delle energie rinnovabili ed espone argomentazioni simili a quelle sviluppate da BP Chemicals, secondo le quali:

«Esiste il rischio che l'aiuto in favore del bioetanolo negli oli minerali produca una distorsione della con-

correnza in altri mercati, ad esempio nella produzione di etanolo utilizzato nei solventi e nei processi chimici. Per citare due esempi, una distorsione della concorrenza potrebbe aver luogo a causa di una sovvenzione incrociata all'interno degli stabilimenti che producono le due sostanze o perché il bioetanolo prodotto grazie al beneficio fiscale viene destinato ad altri mercati per altri usi».

### 3.2. Le osservazioni del Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole («SNPAA»)

(94) Il Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole (Sindacato nazionale dei produttori di alcool di origine agricola — SNPAA) rappresenta gli interessi dei produttori francesi di alcool etilico ricavato dalle barbabietole e dai cereali, di cui una parte della produzione è utilizzata per la produzione di ETBE destinato all'utilizzazione come carburante. Le osservazioni dell'SNPAA vengono riassunte di seguito.

(95) Consapevoli dei molteplici vantaggi legati alla produzione di biocarburanti, i produttori di alcool si sono impegnati in questa direzione da quando i poteri pubblici francesi hanno manifestato la volontà politica di creare le condizioni per il loro lancio.

(96) Le argomentazioni a favore dei biocarburanti sono state enunciate dalla Commissione da molto tempo, ad esempio nel 1992 nella relazione che accompagnava la proposta di direttiva sulla tassazione dei biocarburanti. Il programma Altener ne tiene conto. Più recentemente il libro bianco sulle energie rinnovabili e poi il libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico hanno ampiamente sviluppato quelle argomentazioni, fissando degli obiettivi.

(97) La Francia non è stata l'unica a varare un programma di biocarburanti, numerosi altri Stati membri hanno fatto lo stesso, senza tuttavia adottare provvedimenti identici in assenza di un'armonizzazione comunitaria.

(98) Nelle conclusioni della comunicazione sull'attuazione della strategia sulle fonti energetiche rinnovabili, del 16 febbraio 2001, la Commissione sottolinea che «in questo stadio, si è ben lungi dall'essere certi di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo indicato dal libro bianco», e che «è necessario continuare a compiere considerevoli sforzi ... a livello comunitario e nell'ambito delle politiche nazionali degli Stati membri».

(99) Nel settore dell'etanolo, in Francia i distillatori hanno tentato di promuovere la miscela diretta nella benzina ma si sono scontrati con l'ostilità dei petrolieri e dei costruttori di automobili che preferiscono l'ETBE.

(100) La produzione di etanolo è realizzata nelle unità esistenti che dispongono delle necessarie capacità, quindi senza accrescere la capacità e senza costruire nuovi impianti.

(101) L'alcool tradizionale e l'etanolo-carburante sono prodotti in parallelo, adattando la produzione ai bisogni del mercato e senza perturbare il mercato tradizionale dell'alcool.

(102) A livello francese si può constatare che, rispetto alla situazione precedente l'apparizione dell'etanolo-carburante, la produzione di alcool di origine agricola è rimasta relativamente stabile mentre l'alcool di sintesi ha conosciuto una certa progressione.

(103) I produttori francesi di alcool, al pari di tutti i loro colleghi europei, si sono trovati di fronte a perturbazioni sui mercati tradizionali dovute ad un continuo aumento delle importazioni da paesi terzi. L'SNPAA sviluppa queste argomentazioni come si illustra di seguito.

(104) Nella Comunità, per tutti gli usi, tranne che per le bevande spiritose riservate all'alcool di origine agricola, il mercato dell'alcool è rifornito da produttori europei di alcool di origine agricola e di sintesi e da importazioni.

(105) La notevole crescita delle importazioni di questi ultimi anni si traduce in gravi perturbazioni per i produttori europei.

(106) L'esame dei dati statistici Eurostat, al momento gli unici dati completi ed affidabili di cui disponga indica l'evoluzione che si descrive al punto seguente.

(107) Le importazioni nella Comunità di alcool da paesi beneficiari di un'esenzione totale dei dazi doganali hanno causato all'industria comunitaria una perdita di quote di mercato superiore al 5 %, se ci si basa su una stima della produzione dell'alcool di origine agricola (eccetto alcool di origine vinica) e di sintesi di circa 16 milioni di ettolitri per l'insieme della Comunità. Inoltre, il numero dei paesi esportatori è passato da 6 nel 1995 a 16 nel 1999. La grande maggioranza delle distillerie che oggi esportano verso la Comunità in regime di esenzione dai dazi doganali sono state create nel corso dell'ultimo decennio, per trarre profitto dalle condizioni doganali assai favorevoli che la Comunità offriva ai paesi in cui avevano sede. Per quanto concerne i paesi ACP, le esportazioni verso la Comunità non sono limitate da un sistema di quote, contrariamente a quanto avviene per altri prodotti simili all'alcool quali lo zucchero, la melassa o il rum.

(108) Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di alcool soggetto a dazio doganale, si deve ricordare che dopo l'applicazione della riduzione del 36 %, decisa nel-

l'ambito dei negoziati commerciali multilaterali, i dazi doganali «normali» applicabili a partire dal 2000 sono: per l'alcool non denaturato (codice NC 2207 10): 19,2 EUR per ettolitro; per l'alcool denaturato (codice NC 2207 20): 10,24 EUR per ettolitro. Tali importi sono stati ulteriormente ridotti del 15 % per i paesi beneficiari dell'SPG (Sistema delle preferenze generalizzate).

(109) Globalmente, le importazioni di alcool non denaturato e di alcool denaturato, pari a 254 341 ettolitri nel 1999, rappresentano già più dell'1 % del mercato.

(110) Le importazioni nella Comunità di miscele concorrenti dell'alcool sono dichiarate con il codice NC 3814 00 90 al fine di evitare di pagare i dazi doganali applicabili all'alcool dichiarato con il codice NC 2207 20. Grazie a tale classificazione si evita di pagare gran parte dell'ammontare del dazio doganale, il che permette importazioni che sarebbero poco redditizie se venissero applicati i dazi doganali che gravano sull'alcool. Nonostante questa classificazione, si tratta di prodotti che possiedono tutte le proprietà dell'alcool (che rimane d'altronde il loro componente fondamentale). Nel 1999 queste importazioni ammontavano a 1 417 760 ettolitri ovvero circa il 9 % del mercato dell'alcool di origine agricola e di sintesi, e in un quadriennio sono aumentate del 200 %.

(111) In conclusione, per l'influenza congiunta di accordi internazionali che hanno fortemente ridotto, ovvero annullato i dazi doganali, di programmi nazionali di sovvenzioni, che hanno favorito la comparsa di ecedenze vendute a costo marginale, di classificazioni dubiose o abusive con codice NC 3814 allo scopo di evitare il pagamento dei dazi doganali, come pure le svalutazioni monetarie che hanno rafforzato arbitrariamente la «competitività» di alcuni paesi, le importazioni sono passate da 824 235 ettolitri nel 1995 a 2 540 584 nel 1999, corrispondente al 16 % del mercato d'alcool di origine agricola e di sintesi che è di circa 16 milioni di ettolitri all'anno.

(112) Sotto la pressione di queste importazioni, l'industria europea dell'alcool si è sentita minacciata e tali minacce sono diventate sufficientemente inquietanti da spingere la Commissione a proporre l'istituzione di una regolamentazione in questo settore.

(113) La relazione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola riconosce in effetti che «nel corso dell'ultimo quinquennio, il settore ha dovuto far fronte a una serie di problemi connessi in gran parte alla crescente concorrenza sul mercato interno. Si tratta dei seguenti: — le importazioni dai paesi terzi sono in aumento a partire dal 1995 ..., — inoltre si assiste a importazioni crescenti di miscele di alcole contenenti denaturanti ...».

(114) È pertanto chiaro che sul mercato sono comparse perturbazioni non imputabili alla produzione di etanolo-

carburante, come afferma BP Chemicals. A sostegno di queste affermazioni, l'SNPAA presenta la tabella seguente:

PRODUZIONE DI ALCOOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA (BARBABIETOLE E CEREALI) E DI SINTESI IN FRANCIA

(in ettolitri)

Campagne	Alcool di origine agricola		Alcool di sintesi
	Bioetanolo	Alcool tradizionale	
1990-1991		3 704 140	1 073 487
1991-1992	42 692	3 561 161	1 438 953
1992-1993	346 359	3 756 911	1 383 422
1993-1994	485 118	3 870 543	1 314 563
1994-1995	477 726	3 791 219	1 574 130
1995-1996	759 949	4 002 011	1 467 984
1996-1997	1 050 052	4 012 140	1 374 973
1997-1998	1 233 091	3 719 541	1 578 670
1998-1999	1 144 000	3 724 901	1 569 545

(115) L'SNPAA rileva peraltro che per accrescere le proprie capacità di alcool di sintesi, BP Chemicals ha varato un programma d'investimenti, reso pubblico a mezzo stampa. Pare che le unità di cui trattasi abbiano incontrato difficoltà di avviamento e le perdite di mercato che ne sono risultate non possono essere evidentemente imputate alla produzione di etanolo-carburante.

(116) Per quanto concerne l'aiuto apportato dall'esenzione fiscale alla filiera ETBE, occorre precisare che esso non è concesso al produttore di etanolo ma al distributore di benzina additivata con ETBE al momento dell'immersione in consumo.

(117) Il valore di ETBE è calcolato in base a criteri petroliferi, quali la volatilità o il valore di ottani, e il prezzo dell'etanolo ne è il risultato. L'ammontare dell'esenzione comprende anche gli ammortamenti collegati ai notevoli investimenti che sono stati necessariamente autorizzati per la costruzione delle unità di ETBE.

(118) L'SNPAA segnala anche che l'esenzione non copre la totalità della TIPP applicabile alla benzina. In effetti, l'etanolo è soggetto ad una TIPP il cui ammontare corrisponde al 15 % circa di quella che si applica alla ben-

zina, importo superiore a quello previsto nella proposta «Scrivener» sulla tassazione dei biocarburanti (10 %).

### 3.3. Le osservazioni di Ethanol Union

(119) Ethanol Union ha presentato alcune osservazioni nella sua qualità di società che commercializza l'etanolo prodotto dai propri azionisti distillatori<sup>(23)</sup> presso la raffineria ELF Antar France di Feyzin, ove si prepara l'etanolo per la fabbricazione di ETBE che viene in seguito incorporato nei carburanti di cui ELF Antar France assicura la distribuzione.

(120) Ethanol Union condivide l'affermazione della Commissione secondo la quale lo sviluppo delle energie rinnovabili viene da anni fortemente incoraggiato dalle autorità europee ed è stato oggetto di molti studi, raccomandazioni e decisioni.

(121) In Francia, una delle direttive di sviluppo adottate in quest'ottica ha portato all'introduzione dell'etanolo-carburante sul mercato tramite l'ETBE, filiera fortemente privilegiata dall'industria petrolifera.

(122) Il dispositivo posto in essere dalla Francia poggia sulla concessione di autorizzazioni alle unità di produzione di ETBE, il che, come osservato dalla Commissione, non implica elementi discriminatori nei criteri di ammissibilità delle imprese, né elementi discrezionali nella scelta dei beneficiari delle suddette autorizzazioni.

(123) Tale dispositivo consente di limitare e controllare le tonnellate di ETBE che beneficiano dell'esenzione fiscale, e in futuro il regime fiscale applicabile ai biocarburanti dovrà certamente evolversi, specialmente in funzione degli sviluppi previsti di detta attività.

(124) Peraltro, la questione dell'esistenza di un rischio di distorsione della concorrenza in favore della produzione di etanolo di origine agricola e a danno dell'etanolo sintetico può essere, a sua volta, utilmente valutata esaminando la situazione passata: il confronto dell'andamento dei volumi della produzione francese di etanolo di origine agricola (eccetto etanolo-carburante), da un lato, e di etanolo sintetico, dall'altro, nel corso degli ultimi anni, dà in merito indicazioni preziose.

(125) In un mercato il cui volume globale è relativamente stabile, qualora fosse fondata l'ipotesi di una distorsione

della concorrenza a favore dell'etanolo di origine agricola, tale distorsione si sarebbe tradotta, successivamente all'avvio della produzione di etanolo-carburante, nell'aumento della produzione di etanolo di origine agricola (eccetto etanolo-carburante) e nella riduzione (almeno parziale, dovuta alla localizzazione dei mercati) di quella dell'etanolo sintetico.

(126) Tuttavia, l'analisi delle statistiche sulla produzione disponibili per la Francia per il periodo 1991-1999 indica che la produzione non si è sviluppata in questo modo<sup>(24)</sup>:

(in migliaia di ettolitri)

	1991-1992	1998-1999	Scarto
Etanolo di origine agricola (eccetto etanolo-carburante)	3 561	3 725	+ 4,6 %
Etanolo-carburante (anni civili 1991 e 1999)	43	1 144	Non significativo
Etanolo sintetico	1 439	1 570	+ 9,1 %

(127) Nel periodo considerato si osserva che la produzione di etanolo sintetico ha avuto un incremento proporzionalmente più forte rispetto all'etanolo agricolo, e che non si è in alcun modo concretizzato il rischio di distorsione della concorrenza a svantaggio dell'etanolo sintetico.

(128) Al contrario, va rilevato che, nel corso del periodo recente, il mercato dell'etanolo (eccetto l'etanolo-carburante) è stato fortemente perturbato, non a causa dello sviluppo dell'etanolo-carburante di origine agricola, ma per un aumento massiccio delle importazioni di etanolo e di miscele a base di etanolo che beneficiano di regimi doganali favorevoli in entrata nella Comunità.

(129) In un quinquennio il volume totale delle importazioni nella Comunità di etanolo e di prodotti concorrenti si è così triplicato, passando da circa 800 000 ettolitri nel 1995 a più di 2 500 000 ettolitri nel 1999. Tale fattore ha pesantemente influito sull'insieme del mercato dell'etanolo e le perturbazioni hanno peraltro motivato la recente adozione da parte della Commissione di una proposta di organizzazione comune del mercato per l'etanolo di origine agricola.

(130) Nell'ambito degli auspicati sviluppi delle fonti energetiche rinnovabili, si deve considerare che l'economia della

<sup>(23)</sup> Société Cristal Union, Sucrerie Corporative Agricole de Bourbon, Sucreries Distilleries des Hauts de France, Sucrerie de Toury, Société Vermandoise Industries, Société Saint-Louis Sucre, Société Agricole de la Vallée de Loing, Société Dislaub.

<sup>(24)</sup> Fonte: Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) e direzione generale delle Dogane e dazi indiretti.

filiera creata a partire dal grano e dalla barbabietola giustifica la concessione di un aiuto fiscale e, a questo titolo, Ethanol Union appoggia con forza la richiesta formulata dalla Francia in virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE.

### 3.4. *Le osservazioni di Ethanol Holding*

(131) Ethanol Holding ha presentato le osservazioni in qualità di società i cui azionisti sono produttori di etanolo-carburante. Ethanol Holding è azionista della società Ouest-ETBE che gestisce l'unità produttiva di ETBE situata sul sito della raffineria di Gonfreville-l'Orcher in Normandia.

(132) Da numerosi anni lo sviluppo delle energie rinnovabili viene costantemente incoraggiato dalle autorità europee. Nel corso degli ultimi anni sono stati redatti numerosi documenti per fornire orientamenti o fissare obiettivi in vista dello sviluppo dei biocarburanti: proposta di direttiva sulla tassazione dei biocarburanti (1992), programmi Altener per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, libro bianco «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili» (1997), Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» (2000).

(133) Numerosi Stati membri, tra cui la Francia, hanno varato programmi a favore dei biocarburanti, ma, data l'assenza di un'armonizzazione della normativa a livello comunitario, le disposizioni adottate variano considerevolmente da uno Stato all'altro.

(134) In materia di etanolo-carburante, dal 1992 la Francia ha optato per la filiera ETBE. Tale scelta, in linea con la richiesta formulata dall'industria petrolifera, ha richiesto la realizzazione di ingenti investimenti per la costruzione di nuove unità per la produzione di ETBE (tra cui l'unità Ouest-ETBE di Gonfreville-l'Orcher). Per determinare la durata delle autorizzazioni sono stati considerati gli ammortamenti di tali unità.

Per quanto concerne gli effetti dell'aiuto sul mercato dell'etanolo, Ethanol Holding condivide l'affermazione della Commissione secondo la quale, contrariamente a quanto affermato da alcune parti, gli elementi di cui la Commissione dispone non consentono di concludere che un aumento della produzione di bioetanolo causerebbe una distorsione della concorrenza rispetto all'etanolo sintetico. L'esame dell'andamento della produzione francese di bioetanolo, da un lato, e dell'etanolo di sintesi, dall'altro, successivamente all'introduzione dell'etanolo-carburante sul mercato, conferma appunto questo dato (25). Le cifre citate a tale proposito sono identiche a quelle presentate dall'SNPA (cfr. considerando 114).

(135) Si osserva che, tra il 1990 e il 1999, lungi dall'essere stata penalizzata dalla comparsa del bioetanolo, la produzione francese dell'etanolo di sintesi è, al contrario, aumentata in proporzione maggiore rispetto alla produzione di etanolo di origine agricola.

(136) Alla luce dei dati citati, non può essere veramente addotto alcun elemento di distorsione della concorrenza a discapito dell'etanolo sintetico dovuto alla produzione di etanolo-carburante.

(137) Certamente, nel corso degli ultimi anni il mercato europeo dell'etanolo nella sua totalità (origine agricola e sintetica) ha subito perturbazioni, le cui cause sono però da ricercarsi, in particolare, nella recente evoluzione delle importazioni di alcool e di miscele contenenti alcool nella Comunità, e non nello sviluppo della produzione di etanolo-carburante.

(138) Le importazioni di etanolo e di miscele concorrenti hanno registrato una crescita sostenuta nel corso degli ultimi anni, arrivando a superare nel 1999 i 2 500 000 ettolitri (ossia si sono triplicate rispetto al 1995), equivalente a circa il 16 % del mercato europeo dell'alcool.

(139) Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili impone la concessione di un sostegno fiscale ai settori che vengono creati per contribuirvi.

(140) Numerosi Stati membri (Spagna, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Germania, Austria) incoraggiano o si propongono di incoraggiare le iniziative in linea con gli orientamenti e gli obiettivi definiti in varie occasioni dalle autorità comunitarie. I dispositivi previsti o già adottati si basano su differenti sistemi di aiuti fiscali concessi ai biocarburanti; la fiscalità propria di questo settore dovrebbe evolvere in funzione degli sviluppi prevedibili di dette attività.

### 3.5. *Le osservazioni dell'Union des Sucreries e Distilleries de l'Aisne («Union SDA»)*

(141) L'Union des Sucreries e Distilleries de l'Aisne (Unione degli zuccherifici e delle distillerie dell'Aisne — Union SDA) è il primo produttore francese di etanolo-carburante ricavato da cereali, tramite le proprie controllate Bio-Ethanol Nord Picardie (BENP) e Brie Champagne Ethanol (BCE), oltre a figurare tra i produttori di etanolo-carburante ricavato da barbabietole. Il suo obiettivo è promuovere ogni sviluppo industriale idoneo ad offrire sbocchi alle materie prime agricole (barbabietole e grano) dei propri associati.

(25) Fonte: Gazzetta ufficiale della Repubblica francese e direzione generale delle Dogane e dei dazi indiretti.

(142) Sin dal 1989 era stata pertanto costruita, nel quadro di un progetto pilota, la distilleria di grano di BCE a Provin, vale a dire molto prima che si concretizzasse, nel mese di aprile del 1993, il primo mercato di sbocco, l'unità ELF di Feyzin. Quanto all'unità di BENP di Orgny-Sainte-Benoîte, essa fu costruita nel 1993 per produrre etanolo a partire dal grano e per disidratare l'alcool della barbabietola prodotto nelle distillerie in attività del gruppo. Queste due unità sono alimentate dal grano proveniente da 20 000 produttori agricoli del Nord della Francia e della regione centrale.

(143) L'Union SDA ha partecipato agli investimenti delle due unità di ETBE del gruppo Total a Dunkerque e a Gonfreville. Il prezzo del bioetanolo fornito a dette unità dipende dall'utilizzazione dell'ETBE, è determinato sulla base dei prezzi di mercato del carburante super e normale e del butano, e comprende ugualmente gli ammortamenti delle unità di ETBE.

(144) L'Union SDA sottolinea parimenti che la defiscalizzazione di cui gode il bioetanolo non è totale dato che il bioetanolo è soggetto al 15 % circa della TIPP applicata alla benzina, vale a dire un'aliquota superiore al 10 % previsto da un progetto di direttiva presentato dalla sig.ra Scrivener. Peraltro, il bioetanolo è soggetto ad una pressione fiscale nettamente più elevata di quella che grava sulle soluzioni alternative ai carburanti quali il metano per autotrazione; il GPL (gas di petrolio liquefatto) o l'elettricità.

(145) L'Union SDA ricorda che, nel libro verde del novembre 2000, la Commissione, consapevole dell'apporto determinante dei biocarburanti alla riduzione delle emissioni dei gas ad «effetto serra» e alla limitazione della dipendenza energetica della Comunità, stabilisce per i biocarburanti obiettivi elevati a breve e medio termine.

(146) L'Union SDA ricorda che tale posizione riprende l'analisi da essa fatta parecchi anni fa sui vantaggi del bioetanolo, per cui, rassicurata in merito alla persistenza degli sbocchi per i suoi prodotti, essa vede giustificati i rischi economici che si è assunta investendo in unità di produzione di etanolo ricavato dal grano.

(147) L'Union SDA è anche un produttore importante di alcool per usi tradizionali.

(148) Essa rinvia alle statistiche francesi sulla produzione di alcool di origine agricola e di alcool di sintesi pubblicate dalla Direzione generale delle dogane e dei dazi indiretti e invita a confrontare l'andamento della produzione nel periodo 1990-1991/1992-1993 (il triennio che precedette l'avvio della produzione di bioetanolo) e nel periodo 1996-1997/1998-1999 (il triennio successivo all'avvio delle unità di ETBE del gruppo petrolifero Total).

(149) Si constata che la produzione di alcool di origine agricola (tranne il bioetanolo) è passata da 367 407 m<sup>3</sup> a 381 886 m<sup>3</sup>, segnando un aumento del 3,9 % mentre, nello stesso periodo, la produzione di alcool di sintesi è passata da 129 862 m<sup>3</sup> a 150 772 m<sup>3</sup>, corrispondente ad un aumento del 16,1 %.

(150) D'altra parte, al pari dei produttori di alcool francesi ed europei, l'Union SDA ha dovuto affrontare gravi perturbazioni sul mercato dell'alcool tradizionale indotte da un rialzo assai considerevole delle importazioni provenienti da paesi terzi che nel 1999 erano pari al 16 % del mercato.

(151) Tali minacce hanno assunto una gravità tale da spingere la Commissione a proporre la creazione di un'organizzazione comune del mercato dell'alcool etilico di origine agricola. Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione indica chiaramente che le perturbazioni del mercato sono dovute alle importazioni — e non alla produzione di bioetanolo in Francia, come lascia intendere BP Chemicals.

(152) In conclusione, a parere dell'Union SDA sarebbe chiaro che l'avvio della filiera del bioetanolo in Francia non ha spinto i produttori di alcool di origine agricola ad aumentare la loro produzione a discapito dell'alcool di sintesi, mentre invece BP Chemicals ha da poco realizzato investimenti per accrescere la capacità dei propri impianti.

(153) Se è vero che il mercato europeo è stato perturbato in questi ultimi anni, la causa va ricercata nelle importazioni da paesi terzi, il che ha spinto la Commissione a proporre un'organizzazione comune del mercato.

(154) L'azione di BP Chemicals rimette in discussione la produzione di bioetanolo in Francia, il che è in contrasto con gli obiettivi della Commissione.

(155) Lo sviluppo della produzione di biocarburanti nella Comunità richiede una direttiva sull'armonizzazione fiscale che permetta di evitare le distorsioni tra Stati (caso della Francia e della Spagna, ad esempio) e di fissare un quadro duraturo senza il quale non potrà avversi uno sviluppo significativo dei biocarburanti.

3.6. *Le osservazioni dell'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie («ADEME»)*

(156) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Agenzia dell'ambiente e del controllo dell'energia — ADEME) ha presentato le osservazioni relative agli aspetti energetici e ambientali attinenti la situazione dei biocomponenti e degli additivi di formulazione dei carburanti in Francia.

(157) L'ADEME fa notare che in Francia tra il 1992 e il 2000 si è registrata una crescita significativa della produzione di biocomponenti e di additivi di formulazione. Il consumo di etanolo si è moltiplicato di 27 volte, raggiungendo nel 2000 le 92 550 tonnellate, e il consumo di esteri di olio vegetale di 448 volte, arrivando nel 2000 alle 308 600 tonnellate. Il totale di 401 000 tonnellate prodotte nel 2000 rappresenta in massa l'1 % del consumo delle benzine e del gasolio da autotrazione e fa della Francia il primo paese europeo produttore, seguita dalla Germania che produce solamente esteri di oli vegetali, e dalla Spagna che produce solamente etanolo.

(158) Tale progressione è stata accompagnata da un regime fiscale favorevole instaurato dalla Francia, come in tutti gli altri paesi europei interessati, a vantaggio di detti biocomponenti, nonché di altri carburanti alternativi (GPL, metano per autotrazione, Acquazole) o di un'energia alternativa come l'elettricità. I mezzi destinati dallo Stato alla ricerca e allo sviluppo al fine di migliorare la loro competitività sono stati potenziati nel 1994, ma sono diminuiti verso la fine di detto periodo a vantaggio di utilizzazioni non energetiche.

(159) In Francia, il settore dei trasporti dipende per più del 95 % dagli idrocarburi, risorse non rinnovabili, il cui utilizzo ha un ruolo determinante nell'emissione di gas ad effetto serra. La notevole crescita del settore negli ultimi anni lo ha portato ad occupare il primo posto nel consumo di energia e nelle emissioni inquinanti, segnatamente nelle zone urbane.

(160) A livello europeo, il Libro verde della Commissione del 29 novembre 2000 ha fissato l'obiettivo di raggiungere entro il 2010 una percentuale di biocarburanti del 7 % e del 20 % per l'insieme dei carburanti sostitutivi nel 2020.

(161) I biocomponenti, le cui qualità sono riconosciute sia come componenti di carburanti e additivi sia per il loro contributo alla riduzione di alcune emissioni inquinanti e per i loro vantaggi sotto il profilo dell'effetto serra, non sono utilizzati puri in Francia: o, come avviene per l'estere, vengono miscelati e introdotti come componenti fino a percentuali del 30 % nei gasoli destinati ad alimentare il parco veicoli delle aziende (bus, automezzi pesanti, veicoli commerciali ...); oppure, ed è ciò che avviene più frequentemente, sono introdotti in quantità ridotta (per percentuali minime) nelle benzine e nei gasoli, in quanto additivi di formulazione o di lubrificazione.

(162) Il loro uso non richiede alcun adattamento dei veicoli e dei motori, il che rappresenta un vantaggio rispetto agli altri carburanti alternativi.

(163) In entrambe le filiere sono state realizzate alcune analisi sul ciclo di vita, che permettono di avere una situazione comparativa sul piano energetico ed ambientale.

(164) I bilanci energetici di queste filiere sono significativi, ad esempio per il 2000: 337 000 tep/anno sostituite; 220 000 tep/anno risparmiate; 810 000 tonnellate nette di CO<sub>2</sub> evitate con la produzione e l'uso energetico della frazione riservata a questo utilizzo, senza conteggiare il carbonio contenuto nelle parti restanti della pianta; rendimento energetico di 2 per la filiera estere contro lo 0,9 per la filiera gasolio; rendimento energetico da 1,2 a 1,6 per la filiera etanolo contro lo 0,8 per la filiera benzina; produzione complementare di sottoprodotto, i cui panelli e trebbie, ricchi di proteine, sono utilizzati nell'alimentazione animale (panelli di colza e di girasole, trebbie di grano, polpe di barbabietole) o in chimica (glicerolo).

(165) Il principale vantaggio tecnico dell'etanolo e del suo derivato l'ETBE è quello di migliorare l'indice di ottani delle benzine. Una quantità del 5 % di etanolo o del 10 % di ETBE accresce il numero di ottano ricerca (RON) di una benzina eurosuper di 1,2 punti.

(166) L'altra qualità dell'etanolo o dell'ETBE come additivi è quella di apportare ossigeno che consente una combustione più completa del carburante: il 5,7 % di etanolo o il 12,7 % di ETBE in volume apporta il 2 % di ossigeno in massa.

(167) Le prove UTAC su veicoli leggeri hanno dimostrato, tra l'altro, che con una miscela del 15 % di ETBE nella benzina si ottengono riduzioni delle emissioni inquinanti, quali gli idrocarburi aromatici, come pure una diminuzione dell'impatto sul potenziale delle reazioni fotochimiche. Il contributo all'effetto serra dell'ETBE è inoltre inferiore del 19 % a quello dell'MTBE di origine petrolifera.

(168) Le prospettive di evoluzione sono legate ai vantaggi tecnici conseguiti ma anche all'uso come fonti di energia dei componenti generati dalla biomassa. I petrolieri ricercano tali elementi per poter iniziare a diluire la formulazione dei prodotti petroliferi e a introdurre carbonio non fossile nei carburanti. A tale proposito, l'etanolo di sintesi ottenuto a partire dal carbonio fossile non può essere uguale a quello ottenuto a partire dalle sostanze vegetali, e tenendo conto degli aspetti energetici e ambientali globali, non può avere lo stesso valore economico. D'altra parte, l'etanolo ricavato dalle piante potrebbe essere utilizzato nelle pile a combustibile, applicazione per la quale presenta attualmente il miglior bilancio energetico. Tutti questi sviluppi dipenderanno dalla riduzione delle scorte di petrolio fossile, nonché dall'aumento del relativo consumo mondiale e dal prezzo che presenta aumenti periodici non gestibili. La lotta contro l'effetto serra avrà ripercussioni anche sulla

ricerca di soluzioni energetiche sostitutive. Le prospettive energetiche a medio termine obbligano a tenere sotto controllo i consumi, a ridurre le emissioni inquinanti e a sviluppare energie sostitutive.

(169) La produzione francese di bioetanolo ricavato dal grano e dalle barbabietole è stata di 83 370 tonnellate nel 1997 e di 97 907 tonnellate nel 1998. Le superfici coltivate sono quasi ugualmente ridistribuite tra le due culture. I rendimenti medi di etanolo sono di 2 t/ha per il grano e di 5,3 t/ha per la barbabietola.

(170) Secondo l'ecobilancio del 1996, per l'etanolo dalla barbabietola, il risparmio in termini di CO<sub>2</sub> è pari a 0,66 t di CO<sub>2</sub>/t di ETBE rispetto all'MTBE. Il risparmio corrisponde a 1,404 t di CO<sub>2</sub>/t di etanolo di barbabietola utilizzata per la produzione dell'ETBE rispetto all'MTBE. Il risparmio per ettaro ammonta a 8,14 t di CO<sub>2</sub>/ha. L'incremento corrispondente alla produzione del 1998, ovvero 98 000 tonnellate di etanolo (o 208 300 tonnellate di ETBE) è di 137 600 t di CO<sub>2</sub>/anno.

(171) È possibile recuperare dal 60 all'80 % di CO<sub>2</sub>, ovvero da 45 a 60 kg di CO<sub>2</sub>/hl d'alcool puro, o da 0,567 a 0,755 t di CO<sub>2</sub>/t d'alcool puro. Il risparmio della filiera precedentemente indicato pari a 1,404 t di CO<sub>2</sub>/t di etanolo passerebbe allora da 1,971 a 2,16 t di CO<sub>2</sub>/t di etanolo. In questo caso l'incremento corrispondente alla produzione del 1998 (98 000 tonnellate di etanolo) sarebbe in media di circa 202 400 t di CO<sub>2</sub>/anno.

(172) Il bilancio dell'effetto serra di cui sopra è tradotto in termini monetari sulla base del sistema dei permessi negoziabili, altresì detto sistema di scambio dei diritti di emissione, ipotizzando un valore di 500 FRF/t di carbonio. Ipotesi del costo monetario:

Costo/t di carbonio	Costo/t di CO <sub>2</sub> risparmiata
500 FRF/t	136 FRF/t
76 EUR/t	21 EUR/t

(173) Il valore dell'esternalità «Riduzione dell'effetto serra» in rapporto all'MTBE e per tonnellate di etanolo da barbabietola sarebbe allora di: 136 FRF/t di CO<sub>2</sub> × 1,404 t CO<sub>2</sub>/t di etanolo = 191 FRF/t di etanolo ovvero 29,1 EUR/t di etanolo.

(174) Questo valore per ettaro di barbabietola sarebbe di: 136 FRF/t di CO<sub>2</sub> × 8,14 t CO<sub>2</sub>/ha = 1 107 FRF/ha o 169 EUR/ha.

(175) Per quanto riguarda il carbonio dell'intera pianta, il bilancio non considera il carbonio fissato sul resto della pianta (foglie, residui). Queste parti contribuiscono anch'esse ad un ciclo periodico e ad una fissazione permanente del carbonio, e il fenomeno è rinnovabile:

	SS ottenuta (t/ha/anno)	Coefficienti	Carbonio fissato (t/ha)	CO <sub>2</sub> fissata (t/ha)
Residuo	3,1	0,422	1,308	— 4,8
Foglie	4,25	0,409	1,74	6,38
Totale (*)	8,55		3,54	11,18

(\*) Questo bilancio non tiene conto dello zucchero estratto che serve anche per ottenere il bioetanolo.

(176) Se si considera il risultato ottenuto, all'anno in media il 30 % del flusso di carbonio generato dalla pianta è immobilizzato dalla pianta stessa e quindi immagazzinato come materia organica nel suolo, ove costituisce una scorta di carbonio. Nel triennio di rotazione culturale si ottengono circa 3,3 t/ha di CO<sub>2</sub> fissata.

(177) Il valore economico di questa quota sarebbe: 136 FRF/t di CO<sub>2</sub> × 3,3 t di CO<sub>2</sub>/ha/anno = 449 FRF/ha/anno = 68 EUR/ha/anno. Il valore economico totale della fissazione del carbonio sarebbe allora: il risparmio dovuto al bioetanolo/ETBE in rapporto all'MTBE + l'immagazzinamento di carbonio tramite la pianta = 1 107 FRF/ha/anno + 449 FRF/ha/anno = 1 556 FRF/ha/anno = 237 EUR/ha/anno.

### 3.7. Le osservazioni di Saint Louis Sucre

(178) Nelle proprie osservazioni l'impresa Saint Louis Sucre dichiara di intervenire in qualità di produttrice di alcool etilico ricavato dalla barbabietola. Una parte della produzione è orientata verso la produzione di ETBE destinato all'utilizzazione come carburante tramite le imprese Ethanol Union e Ethanol Holding di cui la Saint Louis Sucre detiene rispettivamente il 6,66 % e il 16,24 %.

(179) Saint Louis Sucre dichiara inoltre di aver investito somme non trascurabili nella fabbrica di Gonfreville (Ouest-ETBE) e di acquistare ogni anno dai propri fornitori circa 100 000 tonnellate di barbabietole destinate alla produzione di alcool etilico utilizzato come carburante.

(180) Saint Louis Sucre rimanda agli argomenti a favore dei biocarburanti, argomenti che non hanno bisogno di ulteriori dimostrazioni, nonché al libro bianco sulle

energie rinnovabili e al libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(181) La produzione di etanolo di Saint Louis Sucre è effettuata in un'unità già operante che dispone ancora di capacità libere. Lo sviluppo dell'etanolo destinato all'utilizzazione come carburante è dunque possibile senza accrescimento della capacità né costruzione di un nuovo stabilimento. Saint Louis Sucre dichiara che sia la produzione di alcool tradizionale che quella di etanolo-carburante sono condotte in parallelo, adattandole ai bisogni dei mercati e senza creare perturbazioni nel mercato dell'alcool tradizionale.

(182) Ritiene evidente la constatazione che la produzione di alcool di origine agricola è rimasta relativamente stabile, in rapporto alla situazione precedente la comparsa dell'etanolo-carburante, mentre l'alcool di sintesi ha registrato un certo aumento.

(183) Saint Louis Sucre ha dovuto invece affrontare perturbazioni sul mercato tradizionale, dovute ad un crescente aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi.

(184) Per Saint Louis Sucre è perciò evidente che sul mercato tradizionale sono emerse perturbazioni non indotte tuttavia dalla produzione di etanolo-carburante, come ha affermato la società BP Chemicals nel proprio ricorso.

(185) Saint Louis Sucre rileva parimenti che BP Chemicals ha varato un programma di investimenti per accrescere le proprie capacità di alcool di sintesi, programma reso pubblico a mezzo stampa. Le unità in questione hanno incontrato, suggerisce Saint Louis Sucre, difficoltà di avviamento e le perdite di mercato che ne sono derivate non possono essere certamente imputate alla produzione di etanolo-carburante.

(186) Per concludere, Saint Louis Sucre richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il rigetto da parte del Tribunale di primo grado del carattere di progetto pilota dell'utilizzazione dell'ETBE in Francia pare connesso alla produzione di etanolo. In realtà detto etanolo è destinato esclusivamente ad essere utilizzato come carburante. La Francia è l'unico paese della Comunità europea in cui si registra tale utilizzo sin dal 1997, seguita dalla Spagna. Altri Stati membri, come l'Italia, stanno adottando provvedimenti nello stesso senso, e la legge finanziaria del Regno Unito per il 2001 prevede l'introduzione di riduzioni o esenzioni fiscali per progetti pilota nel settore dell'idrogeno, del bioetanolo, del metanolo e del biogas.

### 3.8. Le osservazioni di SAF Agriculteurs de France

(187) Nelle proprie osservazioni SAF Agriculteurs de France rileva che il consumo di bioetanolo in Francia ha raggiunto 1 150 000 ettolitri, corrispondenti a 0,6 % delle benzine.

(188) Questa cifra (assieme allo 0,9 % per il gasolio) è inferiore alla percentuale del 2 % fissata dalla Commissione per il 2003.

(189) I biocarburanti sono attualmente utilizzati come additivi, dato che la regolamentazione ha autorizzato l'introduzione di ETBE nelle benzine in ragione dell'1,5 %. L'obiettivo perseguito non è quello di sostituire interamente i carburanti fossili con biocarburanti ma di proporre questi ultimi come una soluzione per migliorare la tutela dell'ambiente nel quadro di una politica di sviluppo durevole, specialmente per quel che riguarda la riduzione dell'effetto serra, il riequilibrio della produzione agricola, e come fattore di innovazione, come investimento strategico per l'indipendenza energetica, come nuova fonte di proteine.

### 3.9. Le osservazioni della Distillerie de la Région de Châlons-en-Champagne

(190) Nelle sue osservazioni, la Distillerie de la Région de Châlons-en-Champagne («DRC») si presenta come l'unità produttrice di alcool etilico ricavato dalla barbabietola del gruppo Eridania Béghin-Say in Francia.

(191) La DRC ricorda brevemente il contesto del regime francese: sostituire parzialmente i carburanti di origine fossile con carburanti di origine vegetale per ridurre la produzione petrolifera, per permettere lo sviluppo di colture a vocazione industriale nel quadro della PAC e per migliorare la tutela dell'ambiente, in particolare per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. La Francia ha scelto per avviare questa sperimentazione la filiera etanolo-ETBE che è sembrata la più adatta a soddisfare i requisiti tecnici imposti dalle industrie automobilistiche e dai petrolieri.

(192) La produzione del biocarburante è stata possibile solo grazie ad un'esenzione fiscale parziale concessa affinché la vendita di ETBE consentisse di coprire i costi della

materia prima, remunerare i produttori di etanolo e gli investimenti nelle unità di ETBE, evitando che le fluttuazioni del costo del petrolio mettessero costantemente a repentaglio questo programma impegnativo. La DRC formula inoltre le osservazioni che seguono.

(193) Gli aiuti sono concessi alle unità di ETBE precedentemente autorizzate dalle autorità nazionali; i bandi di gara indetti per la concessione delle autorizzazioni sono stati particolarmente chiari e trasparenti, anche se, come è normale, venivano richieste garanzie di affidabilità. Non sembra esservi stata alcuna discriminazione, dato che il volume offerto non è stato richiesto per la sua totalità.

(194) La produzione di alcool etilico di origine agricola (eccetto quello utilizzato come carburante) non è aumentata dopo l'attuazione del programma. La DRC dichiara persino di essere stata costretta a ridurre le vendite di alcool tradizionale. Essa ritiene che, contrariamente a quanto sarebbe successo nel caso dell'incorporazione diretta di etanolo, la via scelta abbia di fatto limitato i volumi utilizzati come carburante e non abbia comporato grossi investimenti in distilleria.

(195) Globalmente, la DRC constata che, in un mercato dell'alcool tradizionale relativamente stabile, l'etanolo sintetico non ha subito alcuna distorsione. La DRC adduce a riprova il fatto che fino al 1997 il gruppo Eridania Béghin-Say possedeva la Sodes, unico produttore francese di alcool di sintesi e che i due tipi di alcool erano gestiti senza problemi dallo stesso ufficio commerciale. Dopo la vendita della Sodes, la DRC avrebbe continuato a commercializzare tutti gli alcool tradizionali di propria produzione tramite detta società.

(196) Le perturbazioni sul mercato, nel periodo recente, sono dovute all'aumento delle importazioni preferenziali, come ammesso dalla Commissione nella sua proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

### 3.10. Le osservazioni della AGPB Céréaliers de France

(197) L'AGPB Céréaliers de France («AGPB») è un'associazione che rappresenta i fornitori di grano per la produzione di bioetanolo utilizzato per la fabbricazione di ETBE. Il bioetanolo di grano è trasformato negli impianti della società Total Fina Elf.

(198) L'AGPB fornisce le cifre seguenti:

Produzione attuale di etanolo agricolo	5 milioni di hl
Bioetanolo per ETBE	1,2 milioni di hl (di cui 1/3 grano)
Capacità produttiva di ETBE per benzina	219 000 t
Consumo di benzina (Francia)	14,5 milioni di t
Superfici riservate all'etanolo ETBE	18 000 ha di grano — 11 900 ha di barbabietole
Superfici coltivate a cereali	9,1 milioni di ha, di cui 4,9 di grano

(199) L'AGPB ricorda che BP Chemicals non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell'introduzione in Francia del regime fiscale per i biocarburanti.

(200) L'AGPB rileva che i dati del mercato francese del bioetanolo relativi a otto campagne di produzione mettono in rilievo che:

- la produzione di alcool di sintesi, il prodotto fabbricato da BP Chemicals, è aumentata assai più di quella dell'alcool di origine agricola, eccetto il bioetanolo-carburante,
- la crescita della produzione di bioetanolo non è stata accompagnata da uno sviluppo analogo per l'etanolo di origine agricola, eccetto il bioetanolo:

(in ettolitri)

Periodi	Bioetanolo (barbabietola + grano)	Alcool di sintesi
a) Media dal 1990/91 al 1992/93	3 674 071	1 298 621
b) Media dal 1996/97 al 1998/99	3 818 861	1 507 729
Variazione (b)-(a)	+ 144 790	+ 209 108
Variazione in %	+ 3,9 %	16,1 %

Fonte: Direzione generale delle dogane e dei dazi indiretti, Repubblica francese.

- questi dati dimostrano che la produzione francese di alcool di sintesi non ha risentito del sostegno a favore della produzione di bioetanolo. Se tale soste-

gno avesse costituito un fattore di perturbazione del mercato, la produzione francese di alcool di sintesi ne avrebbe immediatamente sofferto, data l'ubicazione in prossimità delle zone di produzione del bioetanolo.

(201) L'AGPB rileva che i dati riguardanti gli scambi di alcool mostrano che nella Comunità europea i volumi importati in esenzione dai dazi doganali (codice NC 2207) e le importazioni di miscele concorrenti dell'alcool (NC 3814) sono aumentati in misura considerevole (da 0,7 milioni di ettolitri nel 1995 a 2,1 milioni di ettolitri nel 1999) a causa dell'effetto congiunto di numerosi fattori legati al commercio internazionale tra cui, in primo luogo, gli accordi internazionali che hanno fortemente ridotto, ovvero annullato i dazi doganali.

(202) Secondo l'AGPB, in un mercato comunitario stagnante di circa 16 milioni di ettolitri, una simile crescita non ha potuto non contribuire ad un netto peggioramento dei prezzi dell'alcool e della redditività degli sbocchi tradizionali non alimentari. A giudicare dalla crescita della sua produzione sembrerebbe che l'alcool di sintesi abbia saputo adattarsi meglio a questa accresciuta pressione sui prezzi rispetto all'alcool di origine agricola.

(203) L'AGPB sottolinea anche gli aspetti seguenti:

- il bioetanolo è soggetto ad una pressione fiscale più elevata di quella che grava sui carburanti alternativi di origine fossile,
- il costo di produzione del bioetanolo riflette una situazione ancora allo stadio dimostrativo; i produttori di cereali hanno acconsentito a sostenere uno sforzo importante accettando una remunerazione del grano per il bioetanolo inferiore dal 10 % al 20 % rispetto al prezzo medio ottenuto sui tradizionali mercati di sbocco. Dal luglio 2000, lo sforzo è ancora maggiore poiché la compensazione specifica per il maggese industriale è stata eliminata:

Voci	FRF/hl
Materia prima	171
Trasporto, manutenzione, raccolta	25
Costo di fabbricazione (ivi compresa essiccazione)	230
Entrate trebbie	-89
Inoltro raffineria	20
Costo totale	357

— altri Stati membri hanno sviluppato dispositivi atti a promuovere l'utilizzazione dei biocarburanti. Ultimo in ordine di tempo, il Regno Unito ha recentemente proposto nel bilancio del 2001 una defiscalizzazione per il biodiesel di 0,20 GBP al litro, inferiore all'aliquota fiscale del diesel a tenore estremamente basso di zolfo applicabile dal 2002 senza limitazione quantitativa,

— l'energia è una vocazione naturale dell'agricoltura: tenendo conto della capacità della produzione vegetale di catturare l'energia solare, convertendola e immagazzinandola in modo duraturo sotto forma di energia chimica, è possibile ritenere che ogni agricoltore (o forestale) sia in fondo un produttore di energia primaria,

— sviluppare l'energia ricavata dalle piante è più che giustificato sotto il profilo ambientale: la capacità delle piante di catturare CO<sub>2</sub> presente nell'atmosfera, trattenendo il carbonio ed emettendo ossigeno, rende la produzione vegetale un mezzo estremamente interessante per contrastare l'aumento dei livelli di CO<sub>2</sub>. L'utilizzazione del carbonio vegetale in sostituzione di quello fossile risulta particolarmente efficace. I carburanti alternativi ricavati dalla biomassa sono fra i pochi carburanti a presentare un bilancio positivo di CO<sub>2</sub>,

— assicurare l'approvvigionamento di idrocarburi è diventata una priorità politica: una quota del 10 % di composti ossigenati rinnovabili nei carburanti sarebbe sufficiente ad influire sulle importazioni e i prezzi del petrolio,

— lo sviluppo delle energie rinnovabili è una scelta politica europea. A tale proposito, l'AGPB cita il programma di ricerca Altener, come pure il libro bianco per l'energia rinnovabile e le comunicazioni COM(2000) 631 sull'approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea e COM(2001) 69 sull'attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità.

(204) L'AGPB rileva che la messa in discussione del regime da parte del Tribunale di primo grado verde sulla questione dell'interpretazione della direttiva sulle accise e non sugli aspetti di «aiuti di Stato». L'AGPB ritiene di conseguenza che, con contenuto identico, il regime di defiscalizzazione sia compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato.

(205) L'AGPB constata che la produzione di alcool di origine agricola (eccetto il bioetanolo) ha registrato un aumento

del 3,9 %, mentre nello stesso periodo la produzione di alcool di sintesi è aumentata del 16,1 %. Lo sviluppo del bioetanolo non è stato accompagnato da una crescita simile della produzione di etanolo agricolo (eccetto il bioetanolo).

(206) L'AGPB constata ugualmente che i dati riguardanti gli scambi di alcool indicano gravi perturbazioni sul mercato dell'alcool tradizionale indotte da un rialzo assai significativo delle importazioni di provenienza da paesi terzi che nel 1999 avevano raggiunto il 16 % del mercato. Questa crescita aveva contribuito al deterioramento dei corsi dell'alcool e della redditività degli sbocchi convenzionali non alimentari, settore in cui la società BP Chemicals è predominante.

(207) L'AGPB ricorda inoltre che altri paesi europei sovvenzionano i biocarburanti e che nell'attesa di un'armonizzazione, la filiera francese di ETBE non accetta di essere oggetto di un trattamento discriminatorio.

(208) Infine l'AGPB segnala ugualmente che al di là della problematica del bilancio energetico e delle emissioni di CO<sub>2</sub> fossile, le filiere del bioetanolo e dell'olio vegetale forniscono all'alimentazione animale dei sottoprodotto con elevato contenuto di proteine (trebbie e panelli). Ebbene, la Comunità, che registra un deficit elevato di tali prodotti, importa sempre più panelli di soia OGM. Questa dipendenza si è accentuata con il divieto di utilizzazione delle farine animali come fonte di proteine.

(Per evitare ripetizioni, qui di seguito sono riportate solamente le osservazioni non ancora presentate negli interventi fino ad ora esposti)

**3.11. Le osservazioni dell'Association pour le Développement des Carburants Agricoles («ADECA»)**

(209) L'Association pour le Développement des Carburants Agricoles (Associazione per lo sviluppo dei carburanti agricoli — ADECA) raggruppa i produttori, i «raccoglitori» e i trasformatori di carburanti di origine agricola, tra i quali si possono citare a titolo puramente indicativo e non esaustivo: l'AGPB citata in precedenza, la Fédération Nationale des Cooperatives Agricoles, il Syndicat National des Fabricants de Sucre, l'SNPA già citato. Le osservazioni dell'ADECA sono simili a quelle presentate dall'AGPB.

**3.12. Le osservazioni di Sucrerie de Toury**

(210) Sucrerie de Toury presenta osservazioni in qualità di produttore di alcool etilico ricavato dalle barbabietole in parte utilizzato per la produzione di ETBE destinato all'utilizzazione come carburante.

(211) Sucrerie de Toury si è lanciata in tale produzione in risposta agli incentivi accordati dalle autorità francesi in attesa di un'armonizzazione a livello europeo.

(212) Sucrerie de Toury avrebbe preferito la miscela diretta. La scelta è caduta sull'ETBE. Dato che, in base alla capacità degli impianti esistenti, l'ETBE può essere prodotto solo in quantità ridotte, la produzione è comunque limitata.

(213) La produzione di alcool tradizionale della Sucrerie de Toury è rimasta stabile durante questo periodo.

(214) Sucrerie de Toury ha subito le gravi perturbazioni sul mercato dell'alcool tradizionale indotte da un rialzo assai significativo delle importazioni di provenienza da paesi terzi. Inoltre, essa segnala l'incremento della produzione di alcool di sintesi da parte di alcune compagnie petrolifere.

**3.13. Le osservazioni di Sucrerie Bourdon**

(215) Sucrerie Bourdon presenta osservazioni in qualità di cooperativa indipendente di piccole dimensioni che dal 1992 produce 80 000 ettolitri di alcool e 30 000 ettolitri di etanolo-carburante.

(216) Sucrerie Bourdon afferma «di non comprendere questo processo tardivo fatto alla filiera biocarburanti» e presenta argomentazioni simili a quelle già citate a proposito della riduzione delle emissioni inquinanti, del libro bianco sulle energie rinnovabili, del carattere di progetto pilota e del fatto che il mercato dell'etanolo sintetico non sia stato pregiudicato.

(217) Sucrerie Bourdon sottolinea, inoltre, l'incoerenza del fatto che una tassa sui prodotti petroliferi gravi su un prodotto di origine agricola.

**3.14. Le osservazioni della Confédération Générale des Planteurs de Betteraves («CGB»)**

(218) La Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (Confederazione generale dei coltivatori di barbabietole — «CGB») presenta osservazioni in qualità di organizzazione professionale rappresentante 35 000 coltivatori francesi di barbabietole. La CGB rileva che 11 000 ettari di barbabietole producono il 70 % dell'etanolo consumato, con un volume di 85 600 tonnellate per la campagna 1999-2000. La CGB espone argomentazioni simili a quelle già citate a proposito della riduzione delle emissioni inquinanti e della riduzione della dipendenza energetica.

### 3.15. Le osservazioni delle società Ouest-ETBE e Nord-ETBE

(219) Le società Ouest-ETBE e Nord-ETBE, produttrici di ETBE, presentano osservazioni di contenuto identico, che espongono argomentazioni simili a quelle già citate a proposito della protezione dell'ambiente. Esse rilevano, inoltre, che i volumi prodotti o in fase progettuale rappresentano quantità marginali che non influiscono né sul mercato dei prodotti con caratteristiche simili, integrabili nei carburanti per autotrazione in luogo e in sostituzione dell'ETBE, quale l'MTBE, né sulla produzione di etanolo di origine sintetica.

(220) Le società Ouest-ETBE e Nord-ETBE ricordano che in Francia la produzione attuale di ETBE è di circa 200 000 tonnellate annue, corrispondenti a 100 000 tonnellate di etanolo di origine vegetale. Questa cifra va paragonata, da un lato, ai 14 milioni di tonnellate di benzina consumata annualmente in Francia e, dall'altro, ai 3,5 milioni di tonnellate di MTBE prodotti in Europa. A proposito di quest'ultimo punto, le società Ouest-ETBE e Nord-ETBE indicano che la società ONEXO ha recentemente annunciato la costruzione ad Anversa di una nuova unità di MTBE (200 000 tonnellate), il che dimostra che la produzione di ETBE non impedisce lo sviluppo della produzione di MTBE.

(221) Lo sviluppo della filiera ETBE poggia sull'uso di alcool di origine vegetale il cui costo di produzione è superiore a quello dei prodotti fossili equivalenti. L'aiuto concesso non ha però avuto come effetto la sovvenzione della produzione di etanolo di origine vegetale destinata ad altri usi e, come attestato dalle cifre pubblicate, non è in concorrenza con la produzione di etanolo sintetico.

(222) Sembrerebbe in effetti che nel corso dell'ultimo decennio la produzione totale di alcool di sintesi sia aumentata del doppio rispetto a quella dell'alcool di origine vegetale (aumento del 9 % rispetto al 4,5 %), mentre la produzione di etanolo di origine vegetale destinata all'utilizzazione come carburante è passata da 43 000 ettolitri nel 1991 a 1 144 000 ettolitri nel 1999.

(223) Dato che l'esenzione fiscale è concessa a seguito di una gara aperta a tutti gli operatori europei, le società Ouest-ETBE e Nord-ETBE fanno notare che gli importi massimi previsti dal governo francese per l'esenzione non sono stati utilizzati nella loro integralità.

Gestisce un'unità di produzione di ETBE sita in Francia a Feyzin (dipartimento del Rodano), e utilizza la produzione proveniente delle unità situate a Dunkerque e a Le Havre.

(225) Total Fina Elf espone argomentazioni simili a quelle già citate e sviluppate dalle altre parti interessate.

(226) Total Fina Elf fa inoltre riferimento a talune caratteristiche fisico-chimiche che fanno dell'ETBE un componente particolarmente utile per la produzione di benzine per automobili.

(227) Total Fina Elf ricorda che in Francia la proporzione di ETBE nelle benzine non supera l'1,4 % mentre ai sensi della vigente normativa europea, può arrivare fino ad un massimo del 15 %.

(228) Infine, Total Fina Elf indica che la scelta dei beneficiari non è stata discriminatoria né discrezionale, i dati pubblicati confermano che non si sono avute distorsioni della concorrenza a proposito dell'etanolo sintetico.

### V. I COMMENTI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(229) La Francia ha presentato commenti attinenti l'evoluzione del settore dell'etanolo sintetico (punto su cui la Commissione aveva richiesto delle precisazioni), il beneficio fiscale, l'attuazione del dispositivo e, infine, le osservazioni di BP Chemicals.

(230) La Francia ha fornito dati, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, dai quali appare chiaramente che il beneficio fiscale concesso al bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante non ha peraltro avuto come effetto l'accrescimento della quota di bioetanolo a detrimenti dell'alcool di sintesi negli altri settori di utilizzo dove entrambi i prodotti sono concorrenti (in particolare solventi e prodotti chimici).

(231) Questi dati indicano che dal 1991 al 1999 la produzione francese di bioetanolo, compreso il bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante, è passata da 3 608 853 ettolitri a 4 868 981 ettolitri mentre la produzione di alcool di sintesi è aumentata da 1 438 953 ettolitri a 1 569 545 ettolitri. Durante lo stesso periodo, la produzione di bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante, è passata da 42 962 ettolitri a 1 144 242 ettolitri.

(232) Da quanto precede risulta che tra il 1991 e il 1999 la produzione di bioetanolo, escluso il bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante, è passata da 3 565 891 ettolitri a 3 724 739 ettolitri, ovvero un aumento dello 0,07 %, mentre la produzione di etanolo di sintesi è aumentata del 4,86 %.

### 3.16. Le osservazioni di Total Fina Elf

(224) Total Fina Elf è attiva nella distribuzione dei biocarburanti dal 1987 negli Stati Uniti e dal 1988 in Francia.

(233) La Francia ne desume che il beneficio fiscale concesso al bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante non ha avuto alcuna incidenza sul mercato dell'etanolo di sintesi.

(234) La Francia menziona inoltre il fatto che sono state rispettate le aliquote minime delle accise comunitarie fissate nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali (26), come modificata dalla direttiva 94/74/CE.

(235) Per quanto concerne il funzionamento dell'esenzione come pure i suoi effetti, oltre alle informazioni assai dettagliate fornite nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, la Francia sottolinea che tale aiuto fiscale costituisce un mezzo per aprire un nuovo sbocco per i produttori agricoli, anche se dal punto di vista giuridico il beneficiario dell'aiuto fiscale a favore della produzione di biocarburanti è il depositario autorizzato che procede all'incorporazione nei supercarburanti e nelle benzine dei derivati dell'alcool etilico con componente alcolica di origine agricola. Ciò risponde pertanto ad obiettivi di politica agricola ed ambientale, in quanto oltre a limitare l'emissione di gas ad effetto serra ha anche un impatto positivo sulla gestione del territorio e sulla salvaguardia dell'attività e dell'occupazione. La Francia ricorda a tale proposito che dopo la riforma della PAC, 1,5 milioni di ettari (cereali, semi oleosi e piante proteiche) sono stati messi a maggese, ciò che ha consentito agli agricoltori di coltivare su queste terre colture non alimentari.

(236) Per quanto concerne il margine di guadagno degli agricoltori, la Francia ritiene che una remunerazione che permetta loro di conseguire un margine lordo di 1 000 FRF/ha sia da considerare un livello minimo tale da incoraggiarli a coltivare le materie prime necessarie.

(237) L'esenzione parziale dalla TIPP, fissata a 329,50 FRF/hl di etanolo, compensa i maggiori costi della produzione dell'etanolo ETBE.

(238) La Francia rileva a tale proposito che il consistente aumento del prezzo del barile di petrolio e delle quotazioni del dollaro in rapporto ai corsi medi degli anni precedenti, intervenuto a partire dal quarto trimestre del 1999, ha indotto le autorità francesi a prendere in considerazione l'eventualità di indicizzare gli importi massimi destinati all'esenzione fiscale ai corsi dei prodotti petroliferi sostituiti.

(239) Per quanto concerne le osservazioni di BP Chemicals, la Francia nota che né i produttori di MTBE, né i produttori di alcool di sintesi, ad eccezione di BP Chemicals, si sono espressi in occasione dell'avvio del procedimento. Essa ribadisce i dati reali disponibili sull'evoluzione del mercato dell'etanolo, dati che portano le autorità francesi ad affermare che l'intervento di BP Chemicals non è motivato dall'esistenza di una distorsione della concorrenza nel mercato dell'etanolo.

(240) A tale proposito le autorità francesi segnalano che dall'analisi del mercato francese dell'alcool a partire dal 1992, data di attuazione dei primi provvedimenti fiscali a favore dell'etanolo-ETBE, si evince che l'accrescimento della produzione di alcool di origine agricola destinato all'utilizzazione come carburante tramite l'ETBE non è stato accompagnato da un aumento dei volumi destinati ai mercati tradizionali. Inoltre, per l'approvvigionamento di detti mercati, il volume dell'alcool di sintesi è aumentato più di quello dell'alcool di origine agricola (eccettuato quello destinato all'utilizzazione come carburante).

(241) La Francia sostiene che da ciò emerge con chiarezza che l'intervento isolato di BP Chemicals non è motivato dall'esistenza di una distorsione della concorrenza debitamente accertata, e che d'altronde sarebbe smentita dai fatti summenzionati. Secondo la Francia, BP Chemicals si trova costretta a motivare la propria azione adducendo i rischi ipotetici che lo sviluppo di una produzione di bioetanolo-carburante che goda di un beneficio fiscale potrebbe indirettamente far correre al mercato dell'etanolo di sintesi.

(242) La Francia ricorda ugualmente che i programmi di sviluppo dei biocarburanti «su vasta scala», menzionati dalla Commissione a proposito della concorrenza sui mercati tradizionali dell'alcool, riguardano essenzialmente il Brasile e gli Stati Uniti e non i paesi della Comunità. In effetti, la produzione di etanolo destinato ad essere utilizzato come carburante per i due paesi summenzionati sono rispettivamente di 120 e di 60 milioni di ettolitri; a confronto la produzione europea è attualmente stimata a circa 2,35 milioni di ettolitri. A tale proposito, va fatto osservare che, nonostante l'esistenza di impianti ad elevata capacità di produzione, in Brasile o negli Stati Uniti non vige alcun obbligo di destinare unità produttive esclusivamente alla produzione di etanolo-carburante.

(243) Per quanto concerne il mercato europeo dell'etanolo, la Francia ritiene che, anche se dal punto di vista tecnico è possibile utilizzare l'alcool di sintesi come carburante, la scelta di sostenere di preferenza il bioetanolo non risponde ad alcuna «logica economica» ma a considerazioni di ordine ambientale (specialmente in termini di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra) e di indipendenza energetica, vantaggi che non possono essere fatti valere per i prodotti di origine fossile.

(26) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

(244) La Francia afferma che, contrariamente a quanto sostenuto da BP Chemicals, la maggior parte dei produttori francesi partecipano al programma di produzione del bioetanolo-carburante.

(245) La Francia rileva parimenti che BP Chemicals non fa distinzione tra progetti che si trovano a stadi di avanzamento assai differenti e non evidenzia gli approcci diversi seguiti dai paesi interessati. BP Chemicals stima che fino al 2004, saranno prodotti 7 000 000 di ettolitri supplementari di bioetanolo-carburante. Anche se altri tre Stati membri hanno effettivamente annunciato uno sviluppo significativo della loro produzione di bioetanolo-carburante negli anni a venire, lo scarto di tempo necessario tra l'annuncio della costruzione di un impianto e la commercializzazione effettiva della produzione rende poco probabile l'incremento di produzione prospettato da BP Chemicals.

(246) Ne consegue che nel 2004 la produzione europea di bioetanolo-carburante si collocherà verosimilmente ad un livello nettamente inferiore alle cifre indicate da BP Chemicals. In ogni caso, tale progressione è tanto più modesta se si considera che gli Stati Uniti prevedono per lo stesso periodo di raddoppiare la loro produzione per portarla a 120 milioni di ettolitri annui.

(247) La Francia rileva parimenti che BP Chemicals confronta i progetti riguardanti la miscela diretta di bioetanolo-carburante nella benzina con i progetti di produzione di ETBE. In merito ai progetti di ETBE, BP Chemicals non distingue tra la costruzione di nuove unità e la conversione delle unità esistenti di MTBE, per la quale sono necessari investimenti. Analogamente, BP Chemicals non distingue tra i progetti per i quali si rende necessaria la costruzione di nuove unità di etanolo a causa della mancanza di capacità, dai progetti nei quali le capacità disponibili di distillazione sono ancora sufficienti, come nel caso della Francia.

(248) Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la Francia rileva che gli ecobilanci della filiera bioetanolo-carburante sono noti e indicano indubbi vantaggi in termini di emissione di CO<sub>2</sub>. BP Chemicals non fa alcun riferimento ad un eventuale ecobilancio della filiera benzine che le permetterebbe di rendere credibile la propria argomentazione, ivi compresa quella sulle emissioni inquinanti differenti dal CO<sub>2</sub>.

(249) Per quanto riguarda i rischi per la biodiversità, vi è motivo di ricordare che la produzione di bioetanolo-carburante non deriva da una monocultura, ma può essere ottenuta da un'ampia gamma di specie vegetali (grano, orzo, mais, piante saccarifere, ecc.). Per quanto concerne la disponibilità dei terreni, la stima della produzione di bioetanolo nella Comunità presentata da BP Chemicals non è in nessun modo paragonabile allo scenario evocato per gli Stati Uniti.

(250) La Francia ricorda parimenti che la necessità di accrescere l'indipendenza energetica costituisce una delle ragioni principali per cui degli Stati Uniti hanno deciso di sostenere lo sviluppo del bioetanolo, obiettivo certamente non conseguibile con l'etanolo di sintesi. La Francia afferma che BP Chemicals confronta progetti che non sono paragonabili. I costi di produzione del bioetanolo-carburante a partire dalle barbabietole dipendono in larga parte dal prezzo pagato al produttore agricolo, prezzo non precisato da BP Chemicals. La Francia si meraviglia del fatto che BP Chemicals non abbia ancora indicato alla Commissione i propri costi di produzione, il che avrebbe permesso di valutare il rischio che l'impresa effettivamente corre.

(251) In ogni caso, la filiera bioetanolo-carburante ha investito nella costruzione di nuove unità di ETBE. Questo punto tuttavia non è assolutamente preso in considerazione dai calcoli presentati da BP Chemicals.

(252) La Francia ha scelto di favorire l'utilizzazione delle capacità disponibili delle distillerie esistenti, essendo questa la soluzione meno costosa in una fase di avviamento. Per il calcolo dell'ammontare della riduzione concessa al bioetanolo-carburante, sono stati considerati solo i costi diretti di distilleria (rapporto Levy, febbraio 1993).

(253) Nonostante i notevoli vantaggi di cui secondo BP Chemicals verrebbero a beneficiare i produttori francesi di bioetanolo, la Francia osserva che l'unico investimento considerevole per la costruzione di una nuova unità di distillazione d'alcool è stato realizzato da BP Chemicals (impianto di Grangemouth, capacità 1,3 milioni di ettolitri, inizio della produzione nel 2001).

(254) In termini di qualità, la Francia rileva che il bioetanolo-carburante richiede non solo la purificazione (eliminazione delle impurità) ma anche la disidratazione, al fine di eliminare ogni traccia d'acqua ad essere così conforme alle specifiche fissate dal petroliere. Questa operazione, che richiede apposite attrezzature, ha naturalmente un'incidenza sul costo di produzione finale del bioetanolo-carburante. La Francia rileva che l'esempio di una distilleria di 1 milione di ettolitri annui è del tutto artificioso per quanto la concerne, poiché la produzione francese è frazionata, e nessuna unità ha una capacità superiore a 600 000 ettolitri annui.

(255) La Francia ricorda che attualmente l'effetto di scala va a favore della produzione dell'etanolo di sintesi, soprattutto

tutto nel caso in cui detta produzione sia realizzata in siti integrati alle raffinerie petrolifere, con vantaggi significativi in termini di trasporto di etilene, di vapore, di elettricità, nonché in termini di ripartizione delle spese fisse di installazione.

(256) La Francia aggiunge che, con la definizione di un livello massimo di riduzione fiscale che tiene conto delle condizioni specifiche di produzione del bioetanolo-carburante in Francia, il regime francese non va contro gli interessi di BP Chemicals. La Francia dichiara che, al fine di tener conto dell'evoluzione recente dei corsi dei prodotti petroliferi, in occasione dei prossimi bandi che la Francia intende indire, tale livello di riduzione sarà modificato e verrà indicizzato.

(257) La Francia ritiene che il sistema proposto da BP Chemicals (ringfencing) introduca una discriminazione tipo tra operatori: l'impresa che dispone di un solo sito sarebbe costretta a scegliere un mercato di sbocco, mentre quelle installate su più siti avrebbero la possibilità di restare presenti su entrambi i mercati. Nella misura in cui, oggi, la grande maggioranza delle distillerie francesi (ad eccezione delle vinicole) produce bioetanolo-carburante, il sistema di accordo di scambio tra produttori non è dunque ipotizzabile.

## VI. VALUTAZIONE DELLE MISURE D'AIUTO IN OGGETTO

### 1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE

(258) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui essi pregiudichino gli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

(259) Il concorso di quattro condizioni principali identifica un provvedimento come aiuto di Stato: i) l'aiuto deve essere concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali; ii) esso deve apportare un vantaggio all'impresa beneficiaria; iii) esso deve pregiudicare la concorrenza; iv) infine, esso deve essere almeno tale da pregiudicare gli scambi tra Stati membri.

(260) Secondo la giurisprudenza costante, la nozione di aiuto di Stato corrisponde ad ogni vantaggio concesso dalle autorità pubbliche in favore di un'impresa. Una tale definizione abbraccia dunque l'assegnazione di risorse ad

un'impresa, ogni forma di alleggerimento degli oneri che essa dovrebbe normalmente sostenere, o ancora ogni vantaggio che permetta all'impresa di realizzare economie che incidano sui suoi costi di produzione (27).

(261) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali si devono considerare alla stregua di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(262) La nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione e comprende ugualmente gli interventi che, sotto forme diverse, attenuano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e i cui effetti sono identici a quelli delle sovvenzioni. Ne deriva che un provvedimento con il quale le autorità pubbliche concedono a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento diretto di risorse statali, ponga i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto agli altri contribuenti, rappresenta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (28).

(263) Secondo una giurisprudenza costante, la condizione del pregiudizio per gli scambi è soddisfatta quando l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica oggetto di scambio tra Stati membri. Il fatto che negli scambi intracomunitari l'aiuto rafforza la posizione di detta impresa in rapporto alle sue concorrenti induce di per sé a ritenere che gli scambi siano stati pregiudicati (29).

(264) Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti sottoposti ad accisa (30), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (31), la TIPP diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti petroliferi cui sono incorporati i biocarburanti. Il soggetto passivo della TIPP è colui che immette in consumo i prodotti summenzionati — generalmente un depositario autorizzato.

(27) Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 1961 nella causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Linburg/Alta Autorità della CECA, Racc. 1961, pag. 3, la sentenza del 27 marzo 1980 nella causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. 1980, pag. 1205, e la sentenza del 15 marzo 1994 nella causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. 1994, pag. I-877.

(28) Sentenza nella causa C 387/92, Banco Exterior de España, già citata (cfr. nota 26).

(29) Né l'importo relativamente ridotto di un aiuto, né la dimensione modesta del beneficiario o la quota assai ridotta da questi detenuta sul mercato comunitario, né l'assenza di attività d'esportazione del suddetto beneficiario o il fatto che l'impresa esporti la quasi totalità della propria produzione fuori dalla Comunità modificano detta analisi.

(30) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

(31) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73.

(265) All'ingresso dei biocarburanti negli stabilimenti petroliferi sotto controllo doganale (deposito fiscale di immagazzinamento o di produzione) dove saranno incorporati nei prodotti petroliferi, all'operatore che effettua tale operazione viene rilasciato un certificato di esenzione per un ammontare corrispondente al volume preso in consegna moltiplicato per l'aliquota dell'esenzione. Questi certificati vengono in seguito indicati sulle dichiarazioni di immissione in consumo dei prodotti petroliferi.

(266) Tale aiuto fiscale costituisce un mezzo per aprire un nuovo sbocco per i produttori agricoli, anche se dal punto di vista giuridico il beneficiario dell'aiuto fiscale in favore della produzione di biocarburanti è il depositario autorizzato che procede all'incorporazione nei carburanti super e nelle benzine dei derivati dell'alcool etilico con componente alcolico di origine agricola.

(267) Si è dunque in presenza di un effetto a catena, per cui l'effetto dell'aiuto si trasmette dal beneficiario nominale dello stesso all'azienda agricola attraverso il produttore di bioetanolo. L'effetto della misura è quello di riportare il prezzo del biocarburante al livello di quello dei carburanti fossili, con l'intento di promuovere l'energia rinnovabile, contribuendo al contempo ad assicurare ai produttori agricoli una remunerazione sufficiente che li stimoli ad orientarsi stabilmente verso questa nuova utilizzazione.

(268) Poiché i biocarburanti sono in concorrenza con i carburanti e i combustibili di origine fossile, come additivi o sostituti, e costituiscono oggetto di scambi intracomunitari, gli aiuti di cui trattasi possono pregiudicare detti scambi e falsare la concorrenza.

(269) La differenziazione delle accise a favore dell'ETBE oggetto della presente decisione rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

## 2. Esame della compatibilità degli aiuti

### 2.1. Esame della compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE

(270) Le misure di cui trattasi non consistono in un aiuto di carattere sociale concesso ai singoli consumatori, né in

un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un progetto importante di comune interesse europeo; non si tratta neppure di un aiuto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e nemmeno a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania; non si tratta neanche di un aiuto destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(271) Poiché non si tratta nemmeno di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il livello di vita sia anormalmente basso, o in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione, né di un aiuto destinato a facilitare lo sviluppo di talune regioni francesi, le deroghe per aiuti di Stato a finalità regionale previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), prima parte, del trattato, non potranno essere prese in considerazione.

(272) Nella misura in cui i beneficiari del regime di aiuti non fanno oggetto di alcun piano di ristrutturazione o di salvataggio, la deroga per gli aiuti alla ristrutturazione o al salvataggio delle imprese in difficoltà prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, non può essere presa in considerazione.

(273) Resta dunque da esaminare se gli aiuti di cui trattasi possano beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

### 2.2. Condizioni di ammissibilità e assenza di carattere discriminatorio

(274) Affinché il regime in esame possa essere considerato come compatibile con il mercato comune in quanto aiuto destinato a facilitare lo sviluppo di un settore di attività che si vuole promuovere nella Comunità, occorre assicurarsi che il regime non alteri gli scambi in misura contraria al comune interesse. A questo proposito, la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), può essere applicata solo se il dispositivo di cui trattasi prevede condizioni di ammissibilità delle imprese interessate basate su criteri oggettivi (vale a dire la possibilità di presentare una domanda di autorizzazione), nonché l'assenza del carattere discrezionale della scelta da parte delle autorità pubbliche delle unità produttive che possono beneficiare dell'esenzione.

(275) I punti del regime di cui trattasi che la Commissione deve esaminare con attenzione per poter escludere la presenza di elementi discriminatori sono: l'obbligo per le unità produttive candidate all'autorizzazione di rispet-

tare certe norme fiscali o sociali; l'obbligo per le stesse unità di fornire alle autorità francesi una descrizione dettagliata delle loro attività, i criteri di concessione di autorizzazioni di durata differente.

(276) Inoltre, un altro elemento che occorre esaminare è il fatto che, ai fini della selezione delle imprese beneficiose, si tenga conto delle capacità produttive delle imprese francesi che sono nate o si sono sviluppate grazie al precedente regime di aiuti, dichiarato incompatibile con il trattato dalla decisione 97/542/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, relativa alle esenzioni fiscali per i biocarburanti in Francia (32).

(277) Le unità produttive candidate all'autorizzazione devono essere in regola con i loro obblighi sociali e fiscali e in conformità con la normativa ambientale del paese sul cui territorio sono situate. Anche in questo caso, tale disposizione non pare suscettibile di critiche. In effetti, la non osservanza di tali norme comporta generalmente per le imprese risparmi di cui non beneficiano le imprese che le rispettano.

(278) Per quanto riguarda il divieto imposto ad un'unità di subappaltare in tutto o in parte la produzione per la quale ha conseguito l'autorizzazione, tale requisito risponde alla necessità di assicurare un controllo effettivo nel rispetto degli obblighi summenzionati. Tale controllo sarebbe difficile, ovvero impossibile, se le quantità autorizzate venissero subappaltate ad unità produttive che non abbiano preso parte alle procedure di gara.

(279) In entrambi i casi, la Francia accetta i certificati nazionali che attestano il rispetto dei criteri.

(280) La richiesta di una descrizione dettagliata delle attività e degli investimenti delle unità produttive, sia nel settore dei biocarburanti che per le altre attività chimiche del sito, può eventualmente far temere che, in tal modo, le autorità francesi vogliano ottenere informazioni che costituiscono segreti industriali e commerciali delle imprese non francesi. Ciò è tuttavia da escludere dato che le informazioni si limitano ai soli elementi tecnici necessari al calcolo degli indici attestanti la natura dell'attività biocarburanti di un sito produttivo in vista della concessione dell'autorizzazione.

(281) Per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni, la Francia ha comunicato alla Commissione gli indici oggettivi da prendere in considerazione a tale riguardo. Inoltre, la decisione 2002/266/CE, con la quale il Consiglio ha autorizzato la Francia ad applicare un'aliquota di accisa differenziata sui biocarburanti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, esclude che possano essere autorizzate deroghe di durata illimitata e fissa un periodo di sei anni come periodo adeguato in termini economici per soddisfare le esigenze di programmazione dei progetti di investimenti nel caso di cui trattasi. Singole deroghe della durata massima di sei anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione sono pertanto adeguate per rispettare le prescrizioni derivanti dalle disposizioni comunitarie relative alle accise.

(282) Per quanto riguarda la descrizione dei volumi per i quali le unità produttive possono richiedere l'autorizzazione (5 000 tonnellate annue per un impianto predisposto per la produzione di biocarburanti senza investimenti specifici, ovvero 1,25 % dei volumi ammissibili al beneficio della misura), si può constatare che le disposizioni del regime in esame si applicano senza discriminazioni a tutte le unità produttive, ivi comprese quelle francesi, che si trovano nelle situazioni descritte.

(283) Si pone invece il problema di sapere in quale misura le capacità di produzione sviluppate in Francia, grazie al regime di aiuti che la Commissione ha dichiarato illegale e incompatibile con il trattato con la decisione 97/542/CE, vadano considerate per la determinazione dei volumi per cui un'unità può richiedere l'autorizzazione. Non si tratta naturalmente di rendere i criteri di ammissibilità di queste imprese più complicati di quelli applicati ad altri produttori potenzialmente interessati. Nondimeno, conviene evitare che i soli beneficiari effettivi del dispositivo siano i produttori francesi di biocarburanti grazie alla loro disponibilità ex ante di una capacità di produzione sviluppata sulla base di un regime di aiuti non compatibile con il diritto comunitario.

(284) La Commissione si è già occupata di tale questione nella decisione del 1996 in cui ha ritenuto che «il beneficio risultante dall'aiuto direttamente concesso ai fabbricanti [di biocarburanti] era, per questi ultimi, di natura temporanea o quantomeno marginale benché non quantificabile. Esso consentiva loro di fornire ad un prezzo correnziale quantitativi di biocarburanti che erano tuttavia poco rilevanti rispetto al mercato dei biocarburanti nel suo insieme». I dati sui quali la Commissione ha fondata tale decisione «e relativi alla filiera "diesteri" [esteri di colza e di girasole] che, nel settore dei biocarburanti, costituisce la parte di gran lunga più importante, dimostrano che l'aiuto a favore del carburante vegetale in parola non ha generalmente dato luogo a sovraccopertura rispetto ai costi supplementari connessi con la produzione».

(32) GU L 222 del 12.8.1997, pag. 26.

(285) Inoltre, sempre nella stessa decisione, la Commissione ha constatato di non disporre di indicazioni atte a dimostrare che l'effetto reale degli aiuti si sia tradotto in un aumento delle vendite o dei benefici per i produttori di biocarburanti.

(286) Avendo riconosciuto il carattere transitorio e marginale dell'aiuto la Commissione deve concludere, in linea con la decisione 97/542/CE, che il regime di aiuti di cui ha accertato l'incompatibilità non è stato il motore principale degli investimenti varati negli ultimi anni. Perciò, non vi è nulla da obiettare sul fatto che la misura proposta non vietи alle imprese che hanno beneficiato di detti aiuti di presentare una richiesta di autorizzazione nell'ambito del presente dispositivo.

(287) Per quanto concerne la scelta delle imprese beneficiarie della misura, la selezione dei progetti viene effettuata dalla Francia sulla base dei criteri sopra enunciati e consente di determinare il numero delle imprese e i volumi interessati. Una clausola prevede espressamente che, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente per coprire l'insieme dei quantitativi relativi ai progetti selezionati, le autorizzazioni vengono concesse proporzionalmente alle domande ritenute ammissibili. Fino ad oggi il ricorso a detta clausola non è stato necessario.

(288) In conclusione, il progetto di dispositivo dell'esenzione di cui trattasi non comporta elementi discriminatori nei criteri di ammissibilità delle imprese e nemmeno elementi discrezionali nella scelta dei beneficiari e nella concessione delle autorizzazioni.

**2.3. Esame della compatibilità del dispositivo alla luce della politica energetica della Comunità**

(289) In Francia, l'imposta nazionale sui prodotti petroliferi (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers — TIPP) assoggetta gli oli minerali e i loro equivalenti ad un'accaisa. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/81/CEE, la TIPP si applica qualunque sia la fonte del carburante.

(290) Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è una delle priorità della politica energetica della Comunità. Nel novembre del 1996 la Francia ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93 (attuale articolo 88), paragrafo 3, del trattato CE, la propria intenzione di ridurre la TIPP a favore di due prodotti derivati da fonti rinnovabili: gli esteri di oli vegetali e l'etil-ter-butil-etere derivato dal bioetanolo (bio-ETBE).

(291) Come indicato nella decisione del 9 aprile 1997, parzialmente annullata dal Tribunale di primo grado, la politica perseguita dal regime approvato dalla decisione è perfettamente compatibile con le politiche comunitarie in materia di energia rinnovabile.

(292) Questa politica di sviluppo delle energie rinnovabili trova il proprio fondamento nel trattato e in particolare nell'articolo 174 che prevede che la politica della Comunità contribuisca ad un'«utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali». La Commissione ritiene che, nel ponderare gli interessi, secondo quanto previsto all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ultima parte, del trattato CE, si debba tener conto del fatto che detto regime si iscrive nella linea tracciata a livello comunitario per la promozione delle energie rinnovabili.

(293) Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare dei biocarburanti, è stato incoraggiato dalla Commissione dal 1985, anno in cui propose al Consiglio di adottare una direttiva sul risparmio di petrolio realizzabile mediante l'impiego di componenti sostitutivi [direttiva 85/536/CEE del Consiglio<sup>(33)</sup>]. Tale direttiva sottolinea l'interesse dei biocarburanti come mezzo per ridurre la dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di petrolio e autorizza l'incorporazione dell'etanolo nelle benzine fino al 5 % in volume e dell'ETBE fino al 15 %.

(294) Con decisione 93/500/CEE<sup>(34)</sup> riguardante il programma Altener, il Consiglio ha per la prima volta adottato uno strumento finanziario specifico per la promozione delle fonti di energia rinnovabili.

(295) Il Libro verde «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili»<sup>(35)</sup> ha costituito il primo passo verso una strategia in favore delle fonti di energia rinnovabili.

(296) Nella comunicazione «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili, libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità»<sup>(36)</sup>, la Commissione ricorda che attualmente le fonti energetiche rinnovabili sono sfruttate in misura disuguale e insufficiente nella Comunità. Sebbene molte siano disponibili in abbondanza e il loro potenziale economico reale sia considerevole, la quota delle fonti energetiche rinnovabili sul totale del consumo interno lordo di energia della Comunità, che dovrebbe aumentare regolarmente in avvenire, è limitata: non supera il 6 %.

<sup>(33)</sup> GU L 334 del 12.12.1985, pag. 20 [modificata dalla direttiva 87/441/CEE (GU L 238 del 21.8.1987, pag. 40)].

<sup>(34)</sup> GU L 235 del 18.9.1993, pag. 41.

<sup>(35)</sup> COM(96) 576.

<sup>(36)</sup> COM(97) 599 def.

(297) Il Parlamento europeo, dal canto suo, ha costantemente sottolineato il ruolo delle fonti energetiche rinnovabili. Nella risoluzione del 17 giugno 1998, il Parlamento europeo ha chiesto di aumentare del 2 % la quota di mercato dei biocarburanti in un quinquennio, tramite l'attuazione di un insieme di misure in particolare l'esenzione fiscale e la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le compagnie petrolifere.

(298) Su questo aspetto delle energie rinnovabili, la Commissione ha adottato il libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico»<sup>(37)</sup>. La dipendenza energetica esterna dell'Unione è in continuo aumento. Le sue carenze strutturali di approvvigionamento energetico consistono fondamentalmente nel tasso crescente della dipendenza energetica dell'Europa, nel ruolo del prezzo del petrolio in quanto prezzo di riferimento dell'energia e nei risultati deludenti delle politiche di contenimento dei consumi.

(299) La Commissione ritiene che si debba orientare la domanda verso consumi più contenuti e più rispettosi dell'ambiente. Per quanto riguarda l'offerta, si deve dare la priorità alla lotta contro il surriscaldamento climatico. Lo sviluppo di fonti di energia nuove e rinnovabili, quali i biocarburanti, è la chiave del cambiamento.

(300) Le fonti di energia rinnovabili sono indigene e possono dunque contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni e ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento.

(301) La strategia e il piano d'azione descritti nel libro bianco mirano a raggiungere una penetrazione minima del 12 % delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità nel 2010.

(302) Fissare come obiettivo globale per la Comunità il raddoppio al 12 % della quota delle fonti energetiche rinnovabili da qui al 2010 implica che ogni Stato membro incoraggi l'espansione delle fonti di energia rinnovabili in funzione del proprio potenziale. In ogni Stato membro la definizione degli obiettivi potrebbe incentivare gli sforzi in vista di uno sfruttamento maggiore del potenziale disponibile e contribuire largamente a ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di CO<sub>2</sub>.

(303) In particolare il libro bianco indica che sono necessarie misure specifiche per contribuire all'aumento della quota di mercato dei biocarburanti dall'attuale 0,3 % ad una percentuale decisamente più elevata, in collaborazione con gli Stati membri.

(304) La Commissione ritiene che la biomassa possa contribuire in misura considerevole al rafforzamento della sicurezza a lungo termine dell'approvvigionamento.

(305) A partire dalla prima crisi petrolifera del 1973, la biomassa è considerata come una fonte di energia sostitutiva e, in alcuni casi, è stata oggetto di azioni di stimolo in tal senso. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla possibilità di utilizzare la biomassa come base per la produzione di carburante in grado di sostituirsi ai carburanti fossili (gasolio o benzina) per i veicoli a motore, data la dipendenza pressoché totale dal petrolio del settore dei trasporti.

(306) Tra le materie biologiche che possono essere utilizzate come carburante per autotrazione, si possono citare la barbabietola da zucchero, i cereali e altre piante dalla cui fermentazione si produce l'alcool (bioetanolo). Tale alcool può essere utilizzato come componente nella benzina, come carburante allo stato puro o come componente della benzina dopo trasformazione in ETBE per reazione con l'isobutene (un sottoprodotto di raffinazione). Gli sviluppi futuri permetteranno probabilmente di produrre anche bioetanolo economicamente concorrentiale a partire dal legname o dalla paglia.

(307) I biocarburanti costituiscono in linea di principio una soluzione sostitutiva appropriata poiché, quando sono prodotti da piante coltivate nella Comunità, sono praticamente indigeni al 100 % e neutri dal punto di vista della produzione di CO<sub>2</sub>, nella misura in cui il carbonio che contengono proviene dall'atmosfera.

(308) Nella Comunità, la quota dei biocarburanti è ancora debole. Nel 1998 ammontava allo 0,15 % del consumo totale degli oli minerali combustibili.

(309) Dato il livello dei prezzi petroliferi, i biocarburanti sono attualmente i prodotti derivati dalla biomassa meno competitivi sul mercato. Pertanto è importante assicurare la loro costante presenza e la loro crescita sul mercato dei carburanti e dei combustibili, in quanto a breve e medio termine i prezzi petroliferi non sono prevedibili, e a lungo termine si devono trovare soluzioni sostitutive in previsione dell'esaurimento delle risorse petrolifere.

(310) I biocarburanti hanno un costo elevato (almeno 300 EUR in più per 1 000 litri di carburante convenzionale). L'ostacolo principale alla loro utilizzazione è la differenza di prezzo con il carburante fossile che varia attualmente da 1,5 (biodiesel) a 4, imposte escluse.

(311) Data tale differenza, una delle priorità deve essere quella di proseguire le ricerche e di studiare altre misure per ridurre i costi di produzione dei biocombustibili. Attualmente, i mezzi giudicati appropriati per accrescere l'utilizzazione dei biocarburanti sono: i) concedere sgravi

<sup>(37)</sup> COM(2000) 769 def.

fiscali; ii) favorire il consumo di carburanti da fonte rinnovabile imponendone la presenza di una percentuale minima nel volume totale dei carburanti venduti [2 % nel 2005 e 5,75 % nel 2010, secondo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti nel settore nei trasporti (<sup>38</sup>)]. Una differenziazione delle accise può essere effettuata nel quadro della direttiva 92/81/CE.

(312) Come ha riconosciuto la Commissione nel proprio libro bianco, i biocarburanti potranno veramente avere un peso, solo se verrà ridotto il divario tra i loro costi di produzione e quelli dei prodotti concorrenti.

(313) La differenza di prezzo tra biocarburanti e prodotti concorrenti dovrà essere ridotta tramite misure che in un primo tempo potranno essere di carattere fiscale. L'applicazione delle accise su un prezzo che è almeno tre volte superiore a quello dei carburanti europei condannerebbe i biocarburanti ad essere inevitabilmente marginalizzati sul mercato.

(314) Il sovraccosto di 300 EUR per 1 000 litri si basa su un prezzo del petrolio di circa 30 EUR al barile. Perché i biocarburanti divengano competitivi rispetto al gasolio e alla benzina convenzionale il prezzo del petrolio dovrebbe passare a circa 70 EUR al barile.

(315) In ragione del calo straordinario dei prezzi del petrolio all'inizio e a metà degli anni '80 e dato che da allora essi si sono mantenuti a livelli contenuti, i biocarburanti non sono competitivi. Il bioetanolo può essere prodotto a partire da diverse piante, in genere la barbabietola da zucchero o i cereali (grano, orzo). Le considerazioni applicabili al biodiesel valgono anche per il bioetanolo. Il costo di produzione di 1 000 litri può talvolta essere inferiore. D'altro canto, occorrono 1 500 litri di etanolo per sostituire 1 000 litri di benzina.

(316) Il 7 novembre 2001 la Commissione ha adottato due proposte. La prima riguarda una direttiva che stabilisce che una percentuale crescente del carburante diesel e della benzina venduti negli Stati membri debba essere costituita da biocarburanti. La seconda proposta crea un quadro comunitario che consentirà agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote fiscali differenziate al fine di incentivare i biocarburanti.

(317) In questo contesto, la Commissione ha già sottolineato che le implicazioni di una graduale introduzione dei biocarburanti sono ben note e che contrariamente all'intro-

duzione del gas naturale o dell'idrogeno, non vi è alcuna ragione obiettiva per ritardarla oltre. Poiché i biocarburanti costituiscono l'unica opzione a breve e a medio termine, la predisposizione di strumenti politici appropriati per promuoverne l'introduzione darà un chiaro segnale della determinazione della Comunità di sviluppare soluzioni alternative ai prodotti petroliferi nel settore dei trasporti.

(318) Di conseguenza, molti Stati membri hanno già adottato misure a livello nazionale, principalmente in materia fiscale, per promuovere la produzione e l'utilizzazione dei biocarburanti.

(319) I biocarburanti per i trasporti potrebbero essere commercializzati sotto forma di biocarburanti «puri» utilizzati in veicoli appositamente costruiti a tale scopo o sotto forma di carburanti «miscolati» con una proporzione tale da non ridurre le prestazioni dei motori. Si tratta principalmente del biodiesel, del bioetanolo e dell'ETBE prodotto a partire dal bioetanolo. L'ETBE è bioetanolo esterificato che può essere miscelato con la benzina in una proporzione che può raggiungere il 15 %.

(320) In Europa, la situazione nel settore dei biocarburanti varia considerevolmente da un paese all'altro. Tra il 1997 e il 1999 è stato registrato un aumento del 93 % della produzione di biocarburanti. Solo sei Stati membri hanno apportato un contributo reale alla produzione europea totale di biocarburanti. L'Austria e la Francia sono i paesi più attivi in questo settore.

(321) Nel 1999 in Francia la quota totale di biocarburanti raggiungeva lo 0,7 % del consumo totale dei prodotti petroliferi, di cui un terzo circa di bioetanolo e due terzi di biodiesel.

(322) L'Austria è stato uno dei primi paesi ad attuare un programma di bioenergia. Nel 1991 è stato avviato ad Aschach (nel Land Alta Austria) uno dei primi impianti industriali al mondo per la produzione di biodiesel.

(323) La Germania è attualmente il secondo produttore di biodiesel. Secondo le statistiche ufficiali di Eurostat, nel 1999 questo paese ha prodotto 130 000 tonnellate, ovvero il 15 % del consumo totale di biocarburanti nell'UE. La produzione dovrebbe raggiungere 250 000 tonnellate nel 2001 e 500 000 tonnellate nel 2002.

(324) Nel corso dei prossimi 20-40 anni, la Svezia ha intenzione di sostituire il 25-50 % del consumo attuale di carburante con carburanti ottenuti a partire dai residui silvicoli e agricoli. L'autorità nazionale svedese dell'energia ritiene che, fra un decennio, la quota di mercato dei

(<sup>38</sup>) COM(2001) 547 def.

biocarburanti potrà raggiungere il 10 %. Nel 2000 la produzione di biocarburanti in Svezia raggiungeva circa 50 000 tonnellate. L'eccedenza di grano disponibile in Svezia potrà permettere in futuro di produrre (ai rendimenti attuali) 500 000 m<sup>3</sup> di bioetanolo, ovvero circa il 5,6 % del consumo totale annuale di benzina e di diesel in quel paese. In Svezia circolano circa 300 autobus che funzionano a etanolo, la maggior parte nella regione di Stoccolma, e circa 600 vetture da turismo e 100 vetture commerciali utilizzano il biogas.

(325) La produzione in Italia era di 96 000 tonnellate nel 1999. Il piano nazionale per l'utilizzazione della biomassa agricola e silvicola prevede una produzione di bioetanolo, di biodiesel e di ETBE di circa 1 000 000 di tep nel corso del prossimo decennio.

(326) In Spagna la produzione era di circa 50 000 tonnellate nel 2000. I biocombustibili liquidi sono contemplati nel piano nazionale e considerati vantaggiosi per lo sviluppo rurale e la creazione di occupazione. Mediante l'adozione di misure fiscali, si prevede una produzione di circa 500 000 tep nel 2010.

(327) Nella presente decisione la Commissione ha parimenti esaminato i vantaggi dei biocarburanti in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>, di sostituzione del petrolio per la sicurezza dell'approvvigionamento, di politica ambientale e di occupazione.

(328) Per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub>, il livello effettivamente evitato è inferiore a 3,2 tonnellate in ragione delle emissioni prodotte dalla coltivazione e dalla conversione della materia prima in biocarburante. È dunque più realistico stimare la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> generata dall'uso del biodiesel a 2-2,5 tonnellate di CO<sub>2</sub> per 1 000 litri. Secondo l'ADEME, la sostituzione del diesel con l'etanolo porterebbe ad una riduzione di 2 tonnellate di CO<sub>2</sub> per 1 000 litri. Se non si ricavasse nessun altro vantaggio, ad esempio nel settore agricolo e per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, al livello attuale del prezzo del petrolio e dei costi di produzione dei biocarburanti, il costo della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> oscillerebbe tra 100 e 150 EUR per tonnellata di CO<sub>2</sub>, valore che supera il limite delle misure redditizie destinate ad onorare gli impegni presi dalla Comunità nel corso del primo periodo in linea con il protocollo di Kyoto. Tuttavia, anche se attualmente non è possibile giustificare l'uso dei biocarburanti con i soli vantaggi derivanti dalla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, essa dovrà essere sicuramente presa in considerazione in quanto scelta strategica per la politica futura in materia di cambiamenti climatici.

(329) Sebbene difficili da quantificare, i vantaggi della sostituzione del petrolio rappresentano nondimeno un argomento importante. Nella comunicazione del 7 novembre 2001<sup>(39)</sup>, la Commissione ritiene che le numerose

misure di politica energetica (risparmio energetico, sostituzione del petrolio) adottate nei paesi consumatori di petrolio hanno bloccato l'aumento del prezzo all'inizio degli anni '80.

(330) È difficile prevedere l'effetto di un'unica riduzione marginale della domanda di petrolio sui prezzi mondiali dello stesso. Tuttavia, la sostituzione del 2 % del consumo di diesel nella Comunità con il biocarburante ad un costo supplementare di 250 EUR per 1 000 litri «costerebbe» circa 1 miliardo di EUR all'anno. Il corrispondente calo del 2 % della domanda di petrolio proveniente dai paesi membri dell'OPEC avrebbe un effetto tampone sui prezzi del petrolio, e i risparmi realizzati sui circa 4 miliardi di barili di petrolio consumati annualmente nella Comunità potrebbero giustificare (in parte) detti costi supplementari.

(331) Inoltre, l'introduzione dei biocarburanti inciderà probabilmente in misura modesta sull'effetto che le variazioni del prezzo del petrolio greggio produrranno sui prezzi pagati dai consumatori. Ad esempio, se un rialzo di 10 EUR del prezzo del barile di petrolio si traduce in un aumento di 10 centesimi al litro del prezzo alla pompa, una miscela con 5 % di biocarburante dovrebbe limitare l'aumento a 9,5 centesimi, a condizione che il prezzo del biocarburante non risenta esso stesso in misura significativa dal rialzo del prezzo del petrolio greggio.

(332) Per quanto concerne gli effetti della produzione dei biocarburanti sull'ambiente, dall'inizio degli anni '80 sono stati realizzati un certo numero di studi sul rendimento energetico e ambientale dei carburanti alternativi. La maggior parte di detti studi hanno dato luogo a discussioni animate tra sostenitori e oppositori, sia tra gli esperti che tra il pubblico. Un'analisi degli studi più importanti indica che le differenze nei risultati sono minime. Gli studi confermano un bilancio energetico positivo, e indicano che con un'unità di carburante di origine fossile è possibile produrre da due a tre unità di carburante proveniente da una fonte rinnovabile. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è parimenti confermata. Le differenze nelle riduzioni di emissioni di CO<sub>2</sub> dipendono dalle pratiche agricole e dalla catena produttiva. Oltre all'impatto sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, le colture destinate alla produzione di biocarburanti, la conversione delle materie prime e l'utilizzazione dei biocarburanti hanno un certo numero di effetti sull'ambiente che possono influire sull'attrattività della sostituzione dei carburanti convenzionali con i biocarburanti.

(333) In sede di valutazione degli effetti, è necessario essere consapevoli che in linea di principio ciò che è importante è la differenza tra l'impatto globale della produzione dei carburanti di origine fossile, della loro raffinazione ed utilizzazione, e le conseguenze della produzione dei biocarburanti, della loro conversione ed utilizzazione, piuttosto che l'impatto in sé del ciclo di vita dei biocarburanti.

<sup>(39)</sup> COM(2001) 547 def.

(334) Per chiarire l'ordine di grandezza: la superficie totale coperta dalla PAC dei terreni arabili utilizzati per produrre cereali, semi oleaginosi e proteine vegetali è limitata a circa 54 milioni di ettari nei 15 Stati membri. La messa a risposo obbligatoria dei terreni per il 2001-2002 rappresenta circa 4 milioni di ettari, ai quali si aggiungono 1,6 milioni di ettari di messa a riposo volontaria, per un totale di 5,6 milioni di ettari. Tenendo conto di questa superficie, e considerando unicamente la biomassa primaria in funzione dei raccolti, si può stimare che tra i 4 e 15 milioni di tep di biocarburanti potrebbero essere destinati ai trasporti, ovvero una percentuale compresa tra l'1,2 % e il 5 % del consumo europeo totale di prodotti petroliferi. Tuttavia, l'effettivo livello di utilizzazione dei terreni a maggese per questo tipo di coltura dipenderà dai prezzi di mercato, ed è in ogni caso soggetto al limite imposto dall'accordo di Blair House sull'uso dei terreni a maggese per la produzione di derivati da colture non alimentari, ossia l'equivalente di 1 milione di tonnellate di farina di soia. Inoltre, l'accordo di Blair House limita ad un massimo di 5 milioni di ettari anche la produzione dei semi oleaginosi che beneficiano di sovvenzioni specifiche. Sembra quindi che la decisione adottata nel contesto dell'Agenda 2000 di allineare il livello degli aiuti per i semi oleaginosi al livello degli aiuti per i cereali, mettendo fine così alle sovvenzioni specifiche per i primi, abbia posto le condizioni affinché la produzione comunitaria di semi oleaginosi possa soddisfare in misura sostanziale una tale domanda, al di fuori del contesto dei terreni a maggese, dato che le possibilità di ricorrere a tali terreni sono estremamente limitate. Altre fonti di produzione di biocarburanti, quali i cereali, ivi compreso il mais e la barbabietola da zucchero, o i materiali ligno-cellulosici, non sono contemplate dall'accordo di Blair House; restano dunque semplicemente sottoposte alle normali regole di concorrenza.

(335) Sebbene le tre colture (colza, cereali e barbabietola da zucchero) siano generalmente praticate a livello intenso, la normativa comunitaria in materia di pesticidi, di biodiversità e di dispersione di nitrati nell'ambiente impone agli Stati membri di adottare misure di tutela contro effetti negativi inaccettabili. Per quanto la biodiversità sia considerata un fattore rilevante, la coltura della barbabietola da zucchero rappresenterebbe una buona scelta, in quanto la superficie necessaria per produrre un determinato quantitativo di biocarburante è inferiore alla metà della superficie necessaria per produrre lo stesso quantitativo a partire dai cereali. I cereali invece producono grandi quantità di biomassa supplementare sotto forma di paglia che, se utilizzata per la produzione di energia, porterebbe ad un bilancio migliore in termini di CO<sub>2</sub>.

(336) La conversione delle colture in biocarburanti, a differenza della raffinazione del petrolio, non è soggetta alla normativa ambientale della Comunità. Tuttavia, certi Stati membri che applicano una normativa ambientale generalmente considerata severa, hanno recentemente autorizzato la costruzione di impianti per la produzione di bioetanolo e di biodiesel, fatto che comprova come sia perfettamente possibile convertire le colture in biocarburanti in impianti di produzione accettabili sotto il profilo ambientale.

(337) Infine, la produzione di biocarburanti è un'attività a forte intensità di lavoro, in particolare nelle zone rurali durante la fase del raccolto e della lavorazione. Sebbene sia difficile valutare con precisione il numero di posti di lavoro creati, le cifre menzionate da diversi studi corrispondono. Lo studio tedesco realizzato dall'Istituto Fraunhofer (<sup>40</sup>) ha mostrato che l'impatto economico è di 16 posti per ktep/anno. Nel piano nazionale spagnolo per i biocarburanti, l'effetto viene stimato a 26 posti per ktep/anno di biocarburante prodotto (fonte: IDAE).

(338) L'estrapolazione di tali risultati permetterebbe di concludere che una quota dei biocarburanti di circa l'1 % sul consumo totale di carburanti di origine fossile creerebbe nella Comunità tra 45 000 e 75 000 nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali nelle zone rurali.

#### 2.4. *L'esenzione dalla TIPP e le perturbazioni del mercato dell'etanolo*

(339) L'ammontare totale dell'aiuto per un singolo beneficiario è legato soprattutto a due variabili: l'aiuto per ettolitro e il numero di ettolitri ammessi al beneficio dell'aiuto. L'aiuto per ettolitro si limita a compensare in parte il sovraccosto di produzione di questi prodotti in rapporto a quelli di origine fossile; esso inoltre può diminuire nel tempo poiché gli incrementi di produttività ottenuti potrebbero determinare un adattamento al ribasso del valore della riduzione della TIPP.

(340) Per quanto riguarda il numero di ettolitri ammessi al beneficio dell'aiuto, è proprio per evitare discriminazioni che il volume non è stato precisato: la decisione prevede infatti che l'importo sia legato allo sviluppo della capacità di produzione di bio-ETBE, poiché all'epoca dell'adozione solo la Francia possedeva unità di produzione di bio-ETBE.

(341) BP Chemicals afferma che la Commissione non ha prestato attenzione agli effetti dell'attuale regime sul mercato dell'etanolo. La Commissione fa osservare che già nel 1997 non aveva individuato alcun indizio che le consentisse di concludere che l'effetto reale degli aiuti era stato un aumento delle vendite di bioetanolo nei segmenti tradizionali dell'etanolo sintetico.

(342) BP Chemicals ha analizzato in dettaglio i presunti effetti dell'aiuto sul mercato dell'etanolo, cercando di dimostrare che il regime francese è tale da causare significa-

<sup>(40)</sup> Volkswirtschaftliche Aspekte einer Herstellung von Biodiesel in Deutschland.IFO-Institut für Wirtschaftsforschung — 2<sup>nd</sup> European Motor Biofuels Forum (2<sup>o</sup> Forum europeo sui biocarburanti), settembre 1996.

tive perturbazioni sull'attuale mercato dell'etanolo. Tuttavia, l'unico argomento avanzato a sostegno di questa asserzione afferma che l'aiuto incoraggerà gli aumenti della capacità di produzione dell'etanolo, e che tale eccezione verrà inevitabilmente utilizzata per rifornire i segmenti delle materie prime industriali, potabile e chimica del mercato dell'etanolo, poiché la Commissione non ha imposto condizioni adeguate per evitare che ciò accada.

(343) L'osservazione secondo la quale la produzione francese di bioetanolo è aumentata in questi ultimi anni non comporta di per sé che il regime causerà notevoli distorsioni sul mercato dell'etanolo. La Commissione ha esaminato l'evoluzione della produzione di etanolo sintetico e del bioetanolo in diversi periodi.

(344) La Commissione aveva esaminato un periodo non inferiore ad un quadriennio a decorrere dall'avvio del regime precedente (1992-1995), e ha sostenuto, nell'ambito del procedimento contenzioso sfociato nella sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000, che se le affermazioni di BP Chemicals fossero state fondate, il pregiudizio causato ai produttori di etanolo sintetico si sarebbe dovuto tradurre in un crollo dei prezzi e in una diminuzione della redditività. Ebbene, BP Chemicals non accenna a questo aspetto nelle sue osservazioni.

(345) Sebbene BP Chemicals si riferisca al vantaggio per i produttori di bioetanolo e i produttori di bio-ETBE, la Commissione ritiene che, poiché BP Chemicals non produce bio-ETBE e, a quanto risulta, neanche MTBE, l'unico interesse dell'impresa nel presente procedimento è dimostrare che il regime attuale avvantaggerà i produttori di bioetanolo a discapito di BP Chemicals nella sua qualità di produttore di etanolo a partire da fonti non rinnovabili.

(346) Per quanto concerne il meccanismo fiscale, occorre sottolineare che al momento dell'entrata dei biocarburanti negli stabilimenti petroliferi sotto controllo doganale (deposito fiscale di immagazzinamento o di produzione) dove vengono incorporati ai prodotti petroliferi, all'operatore che effettua tale operazione viene rilasciato un certificato di esenzione per un ammontare corrispondente al volume preso in consegna moltiplicato per l'aliquota dell'esenzione. Detti certificati vengono in seguito indicati sulle dichiarazioni di immissione in consumo dei prodotti petroliferi. Quando la miscelazione viene effettuata in un Stato membro diverso dalla Francia, il documento di accompagnamento del prodotto indica che il prodotto petrolifero contiene un biocarburante e la natura dello stesso. Nel momento in cui l'accisa diviene esigibile in Francia, viene rilasciato un certificato di esenzione per un ammontare pari al volume di bio-

carburante contenuto nel prodotto petrolifero moltiplicato per l'aliquota dell'esenzione. Di conseguenza, il regime in esame concede un aiuto al bio-ETBE solo se viene miscelato ad altri carburanti, e pertanto l'aiuto avvantaggia i produttori di etanolo solo indirettamente, in quanto produttori di uno dei componenti del bio-ETBE.

(347) Vi è la possibilità, quanto meno teorica, che un produttore di etanolo agricolo sia indirettamente avvantaggiato dalle economie di scala che si potrebbero realizzare grazie ai vantaggi concentrati su un sito di produzione che produca anche etanolo destinato al mercato dei solventi/ prodotti chimici o delle bevande. Per teorica che possa essere tale ipotesi, l'esame effettuato dalla Commissione ha non di meno preso in considerazione tale elemento nell'analisi delle distorsioni da tenere in considerazione nel quadro della ponderazione degli interessi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ultima parte, del trattato CE. Tuttavia, per le ragioni indicate qui di seguito, la Commissione ritiene che la differenziazione delle accise di cui trattasi non abbia prodotto, nella fattispecie, una distorsione della concorrenza tale da determinare un risultato negativo della predetta ponderazione degli interessi.

(348) Nel corso del procedimento contenzioso che ha portato alla sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000, la Commissione aveva dimostrato che l'aumento della produzione comunitaria di etanolo tra il 1991 e il 1992 era imputabile ad un notevole aumento della produzione di etanolo sintetico. Solo nel 1993 la produzione di etanolo sintetico era diminuita in rapporto all'anno precedente, ma nel corso di ogni anno, eccetto il 1991, la produzione di etanolo sintetico aveva superato quella del 1990. Anche nel 1995, anno in cui la produzione di etanolo sintetico aveva superato di gran lunga quella del 1990, la produzione di bioetanolo era rimasta inferiore a quella del 1990. La Commissione aveva ugualmente fornito i dati, che si riportano di seguito, riguardanti l'andamento della produzione francese di etanolo sintetico (in migliaia di ettolitri), che mostravano come questa fosse praticamente raddoppiata nel corso del periodo in esame.

(in migliaia di ettolitri)

1991	1992	1993	1994	1995
1 074	1 478	1 383	1 574	1 967

(349) Sempre in questo contesto, la Commissione aveva prodotto elementi che mostravano che l'effetto della concessione di una differenziazione delle accise a favore dei prodotti contenenti ETBE è stato quello di promuovere l'utilizzazione di bioetanolo, che è stato interamente destinato alla produzione di ETBE, senza che il bioetanolo abbia invaso il mercato convenzionale:

(in tonnellate)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Francia, bioetanolo	268 604	292 542	298 783	324 063	337 099	376 125	376 201
Totale Comunità	1 258 973	1 178 933	1 093 933	1 249 250	1 261 653	1 245 016	[1 251 973]
Esentato da TIPP	Non esentato	Non esentato	3 000	27 000	38 000	38 000	60 000
Non esentato	268 604	292 542	295 783	297 063	299 099	338 125	316 201
%	21,33	24,81	27,03	23,77	23,7	27,15	[25,25]

(350) I dati relativi alla produzione comunitaria totale nel 1996 non erano ancora disponibili in quel momento ma, presumendo che fosse rimasta stabile in rapporto agli ultimi anni, era stata inserita a titolo indicativo la media della produzione 1993-1995. La percentuale esprime il rapporto tra la produzione francese di bioetanolo, senza l'ETBE (che beneficiava dell'esenzione dalla TIPP) e la produzione comunitaria, dato che si vuole sapere se la produzione addizionale francese di bioetanolo sia stata utilizzata in misura significativa a fini differenti dalla produzione di ETBE.

(354) La Francia ha fornito alcuni dati, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, da cui emerge chiaramente che il beneficio fiscale accordato al bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante non ha avuto l'effetto di accrescere la quota del bioetanolo a svantaggio dell'alcool di sintesi negli altri settori di utilizzazione in cui i due prodotti sono concorrenti (in particolare solventi e prodotti chimici):

(351) Il rapporto tra la produzione francese di bioetanolo e la produzione comunitaria totale è rimasto relativamente costante. Detta situazione risulta dal livello dell'incentivo fiscale che è rimasto abbastanza modesto per non stimolare una produzione di bioetanolo tale da sostituire l'etanolo sintetico sul mercato generale dell'etanolo. L'esperienza del regime precedente dimostra che l'infondatezza della critica secondo la quale il regime attuale non conterrebbe meccanismi atti a garantire che l'aumento della produzione di bioetanolo, che è inevitabilmente destinato a prodursi, venga esclusivamente diretto verso il settore dell'ETBE. Un siffatto meccanismo non è necessario in quanto non si riscontra alcuna correlazione tra l'esistenza del precedente regime e la produzione di bioetanolo in Francia.

(352) La Commissione non può che ripetere che, qualora i produttori di bioetanolo si trovassero a dover far fronte ad un aumento dei costi dei mezzi di produzione, è evidentemente improbabile che, dato tale notevole ulteriore svantaggio a livello dei costi rispetto ai produttori di etanolo sintetico, essi sarebbero in condizione di penetrare su segmenti di mercato attualmente riserva esclusiva dei produttori di etanolo sintetico.

(353) Il presente esame di un regime ormai in vigore da più di cinque anni permette di poterne esaminare gli effetti reali, e non solamente quelli previsti o teorici.

	Etanolo agricolo eccetto carburante	Etanolo-carburante	Etanolo di sintesi
1990/91	3 704 140	—	1 073 487
1991/92	3 561 161	42 692	1 438 953
1992/93	3 756 911	346 359	1 383 422
1993/94	3 870 543	485 118	1 314 563
1994/95	3 791 219	477 726	1 574 130
1995/96	4 002 011	759 949	1 467 984
1996/97	4 012 140	1 050 052	1 374 973
1997/98	3 719 541	1 233 091	1 578 670
1998/99	3 724 901	1 144 000	1 569 545

(355) Questi dati indicano che dal 1991 al 1999 la produzione francese di bioetanolo, ivi compreso il bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante, è passata da 3 608 853 a 4 868 981 ettolitri, mentre la produzione

di alcool di sintesi è aumentata da 1 438 953 a 1 569 545 ettolitri. Nello stesso periodo, la produzione di bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante è passata invece da 42 962 a 1 144 242 ettolitri.

(356) Da quanto precede risulta che tra il 1991 e il 1999 la produzione di bioetanolo, escluso il bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante, è passata da 3 565 891 a 3 724 739 ettolitri, corrispondente ad un aumento dello 0,07 %, mentre la produzione di etanolo di sintesi è aumentata del 4,86 %.

(357) BP Chemicals ritiene che per valutare l'impatto del regime francese di aiuti di Stato sul mercato tradizionale dell'etanolo sia essenziale ricordare che si tratta di un mercato unico a livello comunitario e che, di conseguenza, ogni distorsione della concorrenza sul mercato francese ha ripercussioni che si estendono al di là dei confini di detto mercato. Allo stesso modo BP Chemicals ritiene che, se un dispositivo di aiuti di Stato a favore del bioetanolo in un altro Stato membro dovesse creare una distorsione della concorrenza sul mercato, quest'ultima andrebbe a sommarsi alla distorsione indotta dal regime francese. BP Chemicals aggiunge inoltre che è essenziale tener conto anche degli altri progetti attinenti il bioetanolo nella Comunità.

(358) Dato che il dispositivo francese non ha avuto sul mercato francese gli effetti denunciati da BP Chemicals, è difficile sostenere che tali effetti possano essere causati da ripercussioni esterne al mercato francese.

(359) A sostegno della sua tesi, BP Chemicals cita anche la relazione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcol etilico di origine agricola: la Commissione sarebbe stata sufficientemente esplicita in merito all'aumento della concorrenza sul mercato interno dell'etanolo. BP Chemicals omette però di segnalare che la ragion d'essere del regolamento è sostanzialmente quella di reagire alle importazioni dai paesi terzi, e che solo alla fine della predetta relazione si fa riferimento in via secondaria all'etanolo di sintesi.

(360) La Commissione osserva a questo riguardo che le importazioni dai paesi terzi sono aumentate a partire dal 1995, anno in cui i dazi d'entrata sono stati ridotti del 30 % a seguito dell'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round (passando da 400 000 ettolitri circa del 1995 a poco più di 1,1 milione di ettolitri nel 1999). Il loro impatto sul mercato comunitario è significativo, poiché una quota consistente di tali importazioni (80 %) è realizzata in esenzione da dazi e le importazioni sono spesso sovvenzionate dai paesi interessati.

(361) Inoltre, si hanno importazioni crescenti di miscele d'alcool contenenti denaturanti, soggette al pagamento di aliquote dei dazi molto più basse. Una volta importato, l'alcool contenuto nella miscela può essere estratto ed utilizzato per gli impieghi tradizionali.

(362) Occorre inoltre ricordare che dal gennaio 2000 è possibile importare al dazio zero applicabile agli alcolici, alcool diluito con acqua nella voce tariffaria della vodka sfusa. Con tale modifica si corre il rischio che dopo l'importazione l'acqua venga estratta da tale alcool eludendo il pagamento del dazio d'entrata.

(363) Sono queste ragioni, e non l'esistenza delle riduzioni fiscali a favore dei biocarburanti, che hanno indotto la Commissione a proporre la creazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcool di origine agricola.

(364) È per questo che il diciassettesimo considerando della proposta di regolamento adottata dalla Commissione indica che il regolamento deve essere applicato tenendo conto del fatto che il mercato dell'alcool etilico nella Comunità è alimentato, ad eccezione del settore delle bevande spiritose, contemporaneamente dall'alcool etilico di origine agricola e dall'alcool etilico di origine non agricola, senza limitazioni. In quest'ottica, lo stesso considerando prevede che l'applicazione del regolamento debba evitare l'adozione di misure tali da creare effetti discriminatori tra i due tipi di alcool.

(365) Infine, la richiesta di BP Chemicals di includere nella decisione finale la condizione che l'etanolo-carburante venga prodotto in un sito industriale obbligatoriamente separato da ogni altro sito di produzione di etanolo destinato al mercato tradizionale, o, in subordine, qualora detta separazione non fosse possibile, che vengano introdotte limitazioni di capacità per neutralizzare i vantaggi descritti al considerando 85, e in particolare il vantaggio risultante dalle economie di scala, risulta non giustificata sulla base dei dati a disposizione. In effetti, il possibile vantaggio delle economie di scala non si è tradotto nei fatti: l'aumento straordinario e costante — grazie all'aiuto statale — della produzione di etanolo-carburante in Francia tra il 1991 e il 1999 non ha determinato un aumento simile della produzione di bioetanolo agricolo non destinato all'utilizzazione come carburante. La produzione di bioetanolo, ad esclusione del bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante, è passata da 3 565 891 a 3 724 739 ettolitri, ovvero un aumento dello 0,07 %, mentre la produzione di etanolo di sintesi è aumentata del 4,86 %. Tenendo conto dell'andamento del settore, e considerando la limitazione nel tempo del regime di aiuti risultante dalla decisione 2002/266/CE, illustrate in dettaglio al considerando 385 della presente decisione, la Commissione ritiene che una condizione quale quella proposta da BP Chemicals andrebbe al di là dei rischi di distorsioni indirette della

concorrenza che potrebbero risultare dall'autorizzazione di nuovi impianti di ETBE in Francia prima del 31 dicembre 2003. Questa analisi non pregiudica la posizione che la Commissione potrebbe adottare in rapporto ad ogni riduzione fiscale a favore dei biocarburanti che la Francia dovesse concedere oltre il periodo coperto dalla decisione 2002/266/CE.

(366) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il beneficio fiscale concesso al bioetanolo destinato all'utilizzazione come carburante non ha un'incidenza negativa sul mercato dell'etanolo di sintesi e che perciò nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ultima parte, del trattato CE, detta situazione non è tale da incidere negativamente sull'interesse comune perseguito dal regime in esame.

#### 2.5. *La compensazione del sovraccosto legato alla produzione di energia non fossile*

(367) La produzione di ETBE da fonte rinnovabile necessita di un aiuto per essere economicamente redditizia. L'aiuto è necessario per l'acquisto di etanolo che, altrimenti, non verrebbe prodotto. In effetti, i prodotti agricoli utilizzati come materia prima rendono il bioetanolo non competitivo. Gli agricoltori sono tra i beneficiari, certamente indiretti, della produzione di ETBE. La decisione 97/542/CE concludeva nello stesso senso, precisando che «dal punto di vista dell'economia del sistema l'effetto sostanziale dell'aiuto è passato attraverso i fabbricanti ai produttori della materia prima, divenuti beneficiari indiretti».

(368) Data l'esistenza di un simile svantaggio a livello dei costi, solo un investitore incauto potrebbe illudersi di poter essere competitivo con il bioetanolo rispetto ai produttori di etanolo sintetico.

(369) Va inoltre osservato che il regime in esame obbliga gli impianti di biocarburanti autorizzati a produrre una determinata quantità di biocarburante per un certo periodo di tempo, nonché ad assicurare l'approvvigionamento di materie prime. Perché vi sia distorsione del mercato, bisognerebbe non solo che il regime attuale incoraggi la produzione di una quantità tale di bioetanolo destinato al bio-ETBE da produrre un impatto, ma anche che detto bioetanolo eccedente venga venduto ad un prezzo sufficientemente basso da soppiantare l'etanolo sintetico. BP Chemicals non ha prodotto alcuna prova che dimostri che questo è quanto accadrebbe. Una stima ha fissato il costo del barile a 60 EUR contro 20 EUR per la benzina (l'etanolo sintetico è, come la

benzina, un derivato del petrolio greggio), il che dimostra che sotto il profilo dei costi il bioetanolo è svantaggiato rispetto ai prodotti petrolchimici.

(370) Il fatto che l'importo della riduzione fiscale <sup>(41)</sup> possa essere rapportato all'etanolo, e che ammonti a 3,29 FRF/l, non significa che l'aiuto sia concesso esclusivamente a favore dell'etanolo. L'aiuto è concesso alla produzione di ETBE, produzione per la quale sono necessari l'acquisto non solo di bioetanolo, ma anche di isobutilene, e la trasformazione di dette materie prime in ETBE. Per ottenere un aiuto di 3,29 FRF/l il produttore di ETBE deve sostenere costi che non si limitano al solo costo di un litro di etanolo. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il costo di produzione del bioetanolo, essiccazione compresa, è di circa 3 700 FRF/t <sup>(42)</sup>. Le materie prime per la produzione di una tonnellata di ETBE costano dunque circa 2 000 FRF per l'etanolo e più di 640 FRF per l'isobutilene, cui vanno ancora aggiunti circa 650 FRF di costo di produzione, per un totale di circa 3 300 FRF/t. Una tonnellata di ETBE è esonerata dalla TIPP per un importo di 1 960 FRF, ciò che ne riduce il prezzo a 1 340 FRF, che è ancora leggermente superiore a quello della benzina super senza piombo (circa 1 200 FRF/t).

(371) La Commissione ritiene inoltre che da un confronto con l'MTBE sulla base dei costi non emergerebbe lo scopo fondamentale del regime che non è quello di promuovere l'utilizzo dell'uno o dell'altro composto ossigenato, quanto piuttosto di incoraggiare l'uso dei biocarburanti. L'obiettivo non è semplicemente quello di persuadere coloro che già utilizzano l'MTBE a passare all'ETBE, ma di promuovere l'uso dell'ETBE come succedaneo parziale della benzina, rinnovabile e pulito. L'unico modo per poterlo fare è rendere la sostituzione indolore per il consumatore.

#### 2.6. *La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente*

(372) Ai sensi del punto 82 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, le disposizioni della stessa si applicano a tutti i progetti di aiuto notificati sui quali la Commissione deve adottare una deci-

<sup>(41)</sup> E non dell'«intensità dell'aiuto», come BP Chemicals sostiene a torto, giacché il concetto di intensità dell'aiuto è applicabile solamente agli aiuti per gli investimenti.

<sup>(42)</sup> Il «Corriere Vinicolo» dell'Unione italiana vini pubblica regolarmente i prezzi europei dell'alcool etilico da melassa e da cereali. Il bollettino del 6 giugno 2001 indica un prezzo di 59,39 EUR/hl per l'alcool di melassa; e di 64,56 EUR/hl per l'alcool di cereali.

sione dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della suddetta disciplina, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione. Per gli aiuti non notificati, qualora fossero stati concessi prima della pubblicazione della disciplina, la Commissione applicherà la disciplina in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

(373) Nella fattispecie, dato che la prima decisione della Commissione di non sollevare obiezioni sul progetto di aiuti notificato dalla Francia è stata impugnata entro i termini previsti<sup>(43)</sup>, risulta dalla sentenza di annullamento del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000 che la Commissione deve esaminare ora un aiuto cui è stata data esecuzione in violazione dell'articolo 88 del trattato.

(374) La Commissione non è perciò tenuta ad applicare la disciplina attualmente in vigore bensì quella vigente al momento dell'entrata in vigore del regime in esame, ovvero la disciplina pubblicata nel marzo 1994<sup>(44)</sup>. Quest'ultima non contiene disposizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento a favore delle energie rinnovabili, che devono essere «valutati in base ai loro meriti» (punto 2.3, ultima parte). Non dovendo rifarsi ad altre disposizioni e dovendo dunque effettuare la propria valutazione basandosi direttamente sul trattato, la Commissione ritiene che i meriti propri del presente regime (alla luce di quanto illustrato nei punti precedenti) consentano di considerarlo compatibile con il mercato comune.

(375) Si deve sottolineare, in ogni caso, che la disciplina in vigore indica, al punto E.3.3, che gli aiuti concessi per la produzione di energie rinnovabili costituiscono generalmente aiuti a favore dell'ambiente tali da formare oggetto di una decisione positiva della Commissione, in particolare alle condizioni definite al punto 60 che prevede:

«A differenza delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente meno elevati ma comporta costi di funzionamento più cospicui. Di conseguenza la Commissione potrà autorizzare aiuti al funzionamento che vadano al di là della semplice copertura delle spese d'investimento, qualora gli Stati membri possano dimostrare che i costi totali sostenuti dalle imprese dopo l'ammortamento degli impianti continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia.»

(376) La Commissione ritiene, a tale proposito, che la Francia ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che i costi di produzione dell'ETBE eccedono i prezzi di mercato dell'energia fossile.

<sup>(43)</sup> Cfr. sentenza del 14 gennaio 1997 nella causa C-169/95, Spagna/Commissione (Pyrsa), punto 53, Racc. 1997, pag. I-135.

<sup>(44)</sup> GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

## 2.7. Conseguenze della sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000 sull'esame delle compatibilità con il mercato comune dell'esenzione fiscale dell'ETBE applicata in Francia

(377) Alla luce di quanto precede, e a seguito dell'esame della compatibilità con il mercato comune dell'esenzione fiscale dell'ETBE applicata in Francia, la Commissione è giunta alla stessa conclusione cui era giunta con la decisione annullata del 9 aprile 1997, vale a dire essa ritiene che l'esenzione possa beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto destinata ad agevolare lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000, la Commissione non potrebbe dichiarare la compatibilità del regime di cui trattasi senza andare oltre i poteri conferitile dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, dato che questo regime di aiuti non soddisfa i requisiti prescritti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/81/CEE, così come interpretati dal Tribunale.

(378) Nella sua sentenza, il Tribunale rileva che nulla si oppone a che regimi di defiscalizzazione a favore di una migliore penetrazione dei biocarburanti sul mercato possono costituire oggetto di una decisione del Consiglio adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE.

(379) Le autorità francesi hanno tratto le conseguenze dalla sentenza del Tribunale del 27 settembre 2000 e, con lettera del 17 novembre 2000 hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, la loro richiesta di deroga per applicare un'esenzione dalla imposta nazionale di consumo sugli esteri metilici degli oli vegetali e sui derivati dell'alcool etilico il cui componente alcolico sia di origine agricola.

(380) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni dei diritti di accisa in base a considerazioni politiche specifiche.

(381) In data 11 dicembre 2001, la Commissione ha adottato il testo di una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, a concedere dal 1º di novembre 1997 al 31 dicembre 2003 autorizzazioni per l'applicazione di aliquote d'accisa differenziate alle miscele utilizzate come carburante «benzine/derivati dell'alcool etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» e «il gasolio/esteri metilici di oli vegetali» nonché sulla miscela «gasolio da riscaldamento/esteri metilici di oli

vegetali». In data 25 marzo 2002, il Consiglio, con decisione 2002/266/CE, ha autorizzato la Francia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, ad applicare nel periodo 1997-2003 aliquote d'accisa differenziate a detti biocarburanti.

- (382) Perché le unità di produzione dei biocarburanti possano beneficiare di una riduzione delle accise sui biocarburanti di cui trattasi, le autorità francesi devono concedere loro l'autorizzazione entro e non oltre il 31 dicembre 2003. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Essa non è rinnovabile.
- (383) Inoltre, le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei corsi delle materie prime, in modo che non determinino una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti.

## 2.8. Conclusione in merito alla compatibilità con il mercato comune

- (384) In esito all'esame della compatibilità con il mercato comune dell'esenzione dell'ETBE applicata in Francia, la Commissione ritiene che l'esenzione possa beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto destinata ad agevolare lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, e in quanto il Consiglio, con la decisione 2002/266/CE, ha autorizzato la Francia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE ad applicare aliquote d'accisa differenziate ad alcuni biocarburanti.
- (385) Tenuto conto della sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000, la Commissione ritiene che la compatibilità con il mercato comune debba riferirsi al regime di aiuti oggetto dell'autorizzazione del Consiglio, vale a dire un regime di cui possano beneficiare solo le unità di produzione dei biocarburanti di cui trattasi che abbiano ricevuto l'autorizzazione da parte delle autorità francesi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, e alle condizioni fissate nella stessa decisione, ossia:

— le autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata

dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Essa non è rinnovabile,

— le riduzioni d'accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei corsi delle materie prime, in modo che non determinino una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti.

- (386) Per garantire l'osservanza della presente decisione, occorre stabilire un obbligo specifico a carico della Francia di presentare rapporti annuali in cui vengano indicate in dettaglio le unità di produzione dei biocarburanti che abbiano ottenuto l'autorizzazione delle autorità francesi entro e non oltre il 31 dicembre 2003. Di conseguenza, si invitano le autorità francesi a fornire, annualmente, l'elenco dettagliato delle unità di produzione autorizzate (denominazione sociale, ubicazione, nazionalità), dei volumi totali autorizzati, dei volumi attribuiti alle unità di produzione autorizzate, nonché dei volumi per i quali le unità di produzione avevano richiesto l'autorizzazione. La Commissione sarà inoltre nel caso informata delle principali cause che hanno portato le autorità francesi a giudicare irricevibili alcune richieste di autorizzazione o a non concedere l'autorizzazione per i volumi richiesti.

## VII. CONCLUSIONE

- (387) In conclusione, il progetto di dispositivo di aliquote d'accisa differenziate notificato dalle autorità francesi non falsa la concorrenza e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, in quanto non comporta né elementi discriminatori nei criteri di ammissibilità delle imprese, né elementi discrezionali nella scelta dei beneficiari e nella concessione delle autorizzazioni. Il progetto è dunque ammesso a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività, tenendo conto del fatto che si iscrive nella strategia di riduzione della dipendenza energetica dal petrolio, di sviluppo di fonti energetiche alternative e di migliore utilizzazione delle risorse agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione, sotto forma di riduzione dell'imposta nazionale sui prodotti petroliferi (TIPP) a favore di determinati prodotti ottenuti da materie prime vegetali e destinati ad essere incorporati nei carburanti o nei combustibili, è compatibile con il mercato comune nella

misura in cui sia concesso nei limiti e secondo le modalità previste dalla decisione 2002/266/CE.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

*Articolo 2*

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2002.

La Francia trasmette annualmente i dati dettagliati delle unità di produzione autorizzate (denominazione sociale, ubicazione, nazionalità), dei volumi totali autorizzati, dei volumi attribuiti alle unità autorizzate, nonché dei volumi per i quali le unità di produzione avevano richiesto l'autorizzazione.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## COMITATO MISTO SEE

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2003

del 31 gennaio 2003

**che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 157/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) La decisione n. 54/2001 del Comitato misto SEE, del 18 maggio 2001, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo <sup>(2)</sup> prevede per il Liechtenstein una proroga del periodo transitorio per quanto riguarda il capitolo I dell'allegato I dell'accordo fino al 31 dicembre 2001 in attesa di un accordo duraturo da applicare in tale data.
- (3) La Comunità europea, il Liechtenstein e la Confederazione svizzera concordano sull'applicazione al Liechtenstein dell'allegato 11 (questioni veterinarie) dell'accordo sugli scambi di prodotti dell'agricoltura tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera, sulla base del trattato doganale Svizzera-Liechtenstein.
- (4) Poiché tale soluzione prevede l'applicazione della legislazione veterinaria svizzera è opportuno esentare il Liechtenstein dalle disposizioni del suddetto capitolo I,

DECIDE:

## Articolo 1

Il testo del primo paragrafo degli «ADEGUAMENTI SETTORIALI» dell'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Il capitolo I, "Questioni veterinarie", non si applica al Liechtenstein.»

<sup>(1)</sup> GU L 38 del 13.2.2003, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 58.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2002.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2003

del 31 gennaio 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 122/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nei mangimi <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1252/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nel capitolo II dell'allegato I dell'accordo dopo il punto 1z [regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

- «1za. **32002 R 1041:** Regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nei mangimi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 41).
- 1zb. **32002 R 1252:** Regolamento (CE) n. 1252/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 10).»

## Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1041/2002 e (CE) n. 1252/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(1) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 18.

(2) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 41.

(3) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 10.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**N. 3/2003**

**del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 158/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/897/CE della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 92/33/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/280/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/454/CE della Commissione, del 12 giugno 2002, che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

La parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

- 1) al punto 15 (decisione 98/320/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da

— **32002 D 0280:** Decisione 2002/280/CE della Commissione, del 15 aprile 2002 (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).»;

<sup>(1)</sup> GU L 38 del 13.2.2003, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 15.12.2001, pag. 97.

<sup>(3)</sup> GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 155 del 14.6.2002, pag. 57.

2) dopo il punto 18 [regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«19. **32001 D 0897:** Decisione 2001/897/CE della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 92/33/CEE del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 97).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nella decisione sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.

20. **32002 D 0454:** Decisione 2002/454/CE della Commissione, del 12 giugno 2002, che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 57).».

#### *Articolo 2*

I testi delle decisioni 2001/897/CE, 2002/280/CE e 2002/454/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**N. 4/2003**

**del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 161/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/42/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(2)</sup> rettificata da GU L 140 del 30.5.2002, pag. 39.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffea <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 L 0042:** Direttiva 2002/42/CE della Commissione del 17 maggio 2002 (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 29), rettificata da GU L 140 del 30.5.2002, pag. 39.»;

<sup>(1)</sup> GU L 38 del 13.2.2003, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 22.5.2002, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 191 del 19.7.2002, pag. 20.

2) dopo il punto 54zy [regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione] vengono inseriti i punti seguenti:

«54zz. **32002 L 0063:** Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

54zza. **32002 L 0067:** Direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffina (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 20).»;

3) il testo del punto 20 (direttiva 79/700/CEE della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

I testi delle direttive 2002/42/CE, rettificata da GU L 140 del 30.5.2002, pag. 39, 2002/63/CE e 2002/67/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2003

del 31 gennaio 2003

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 161/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/71/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (⁴).
- (5) La direttiva 2002/72/CE abroga la direttiva 90/128/CEE della Commissione (⁵), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo,

DECIDE:

### Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

(¹) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 16.

(²) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 47.

(³) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

(⁴) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 21.

(⁵) GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19.

1) ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32002 L 0066:** Direttiva 2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 47),

— **32002 L 0071:** Direttiva 2002/71/CE della Commissione, del 19 agosto 2002 (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 21)»;

2) dopo il punto 54zza (direttiva 2002/67/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«54zzb. **32002 L 0072:** Direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18)»;

3) il testo del punto 52 (direttiva 90/128/CEE della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

I testi delle direttive 2002/66/CE, 2002/71/CE e 2002/72/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**N. 6/2003**

**del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 161/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 R 1162**: Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 44).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 1162/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 38 del 13.2.2003, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 44.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**N. 7/2003**

**del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 126/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/48/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/64/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- **32002 L 0048:** Direttiva 2002/48/CE della Commissione, del 30 maggio 2002 (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19),
- **32002 L 0064:** Direttiva 2002/64/CE della Commissione, del 15 luglio 2002 (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27).

*Articolo 2*

I testi delle direttive 2002/48/CE e 2002/64/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 12.12.2002, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**N. 8/2003**

**del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 163/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la ventiquattresima direttiva 2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (²).

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0006:** Ventiquattresima direttiva 2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000 (GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42)».

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2000/6/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 20.

(²) GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 9/2003****del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 16/2001 del Comitato misto SEE del 28 febbraio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (²).
- (3) La direttiva 2001/95/CE abroga, con decorrenza dal 15 gennaio 2004, la direttiva 92/59/CEE (³), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

**Articolo 1**

Il capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 3g (direttiva 69/493/CEE del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«3h. **32001 L 0095**: Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4);»
- 2) il testo del punto 3a (direttiva 92/59/CEE del Consiglio) è soppresso con decorrenza dal 15 gennaio 2004.

**Articolo 2**

I testi della direttiva 2001/95/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

(¹) GU L 117 del 26.4.2001, pag. 16.

(²) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(³) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2003

del 31 gennaio 2003

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE del 21 marzo 1994 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (²).
- (3) La direttiva 2001/37/CE abroga le direttive 89/622/CEE (³) e 90/239/CEE (⁴), che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere sopprese dall'accordo.
- (4) La Norvegia mantiene l'adattamento alla direttiva 89/622/CEE,

DECIDE:

### Articolo 1

Il capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 2 (direttiva 90/239/CEE del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«3. **32001 L 0037:** Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Il divieto di cui all'articolo 8 non si applica alla commercializzazione in Norvegia del prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 4. Tuttavia, la deroga non si applica al divieto della vendita di "snus" sotto una forma simile a un prodotto alimentare. Inoltre, la Norvegia applica un divieto di esportazione del prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 4, nei confronti di tutte le parti contraenti del presente accordo, ad eccezione della Svezia.»;
- 2) il testo dei punti 1 (direttiva 89/622/CEE del Consiglio) e 2 (direttiva 90/239/CEE del Consiglio) sono soppressi.

(¹) GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

(²) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

(³) GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1.

(⁴) GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

**Articolo 2**

I testi della direttiva 2001/37/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

**Articolo 3**

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

**Articolo 4**

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 11/2003****del 31 gennaio 2003****che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 55/2002 del Comitato misto SEE del 31 maggio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111B, E 113-E 118, E 125-E 127) (²),

DECIDE:

**Articolo 1**

Al punto 3.39 (decisione n. 153) dell'allegato VI dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32002 D 0154:** Decisione n. 179 del 18 aprile 2000 (E 111, E 111B, E 113-E 118, E 125-E 127) (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1).»

**Articolo 2**

I testi della decisione n. 179 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

**Articolo 3**

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 238 del 5.9.2002, pag. 16.

(²) GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 12/2003****del 31 gennaio 2003****che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 55/2002 del Comitato misto SEE del 31 maggio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 183, del 27 giugno 2001, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto (²),

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 3.60 (decisione n. 182) dell'allegato VI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«3.61. **32002 D 0155:** Decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 183, del 27 giugno 2001, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 39).»

*Articolo 2*

I testi della decisione n. 183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 238 del 5.9.2002, pag. 16.

(²) GU L 54 del 25.2.2002, pag. 39.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**N. 13/2003**

**del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 169/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (²),

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il punto 55a diventa il punto 55aa;
- 2) dopo il punto 54a [testo del punto 54a (direttiva 94/58/CE del Consiglio) soppresso] è inserito il punto seguente:

«55a. **32002 L 0059:** Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).»;

- 3) il punto 55aa (direttiva 93/75/CEE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 5 febbraio 2004.

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2002/59/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 32.

(²) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

N. 14/2003

**del 31 gennaio 2003**

**che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 175/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/529/CE della Commissione, del 27 giugno 2002, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (²).

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 21aba (decisione 2000/541/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«21abb. **32002 D 0529**: Decisione 2002/529/CE della Commissione, del 27 giugno 2002, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 172 del 2.7.2002, pag. 57).»

*Articolo 2*

I testi della decisione 2002/529/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 44.

(²) GU L 172 del 2.7.2002, pag. 57.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2003

del 31 gennaio 2003

**che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 175/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (³),

DECIDE:

### Articolo 1

Dopo il punto 32db (direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«32dc. **32001 D 0753:** Decisione 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 77).

32dd. **32002 D 0151:** Decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 94).»

### Articolo 2

I testi delle decisioni 2001/753/CE e 2002/151/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

(¹) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 44.

(²) GU L 282 del 26.10.2001, pag. 77.

(³) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 94.

**Articolo 3**

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

**Articolo 4**

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 16/2003****del 31 gennaio 2003****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 175/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/680/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (⁴).
- (5) Il copyright del testo della sezione 4 di EN ISO 14001:1996 riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 spetta al Comitato europeo di normalizzazione, qui di seguito denominato «CEN», che ne detiene il diritto di sfruttamento.
- (6) L'utilizzazione del testo della sezione 4 di EN ISO 14001:1996 riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 è stata autorizzata dal CEN.
- (7) L'autorizzazione del CEN è stata concessa tramite un accordo di licenza del 16 giugno 2000 tra la Comunità europea e il CEN nel quale quest'ultimo accorda alla Comunità europea il diritto di riprodurre il testo della sezione 4 di EN ISO 14001:1996 in cambio del versamento dei diritti di licenza secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo di licenza.
- (8) Gli Stati EFTA accettano di applicare l'accordo di licenza mutatis mutandis e di versare al CEN i corrispondenti diritti secondo gli stessi termini e condizioni in base alle vendite del testo della sezione 4 di EN ISO 14001:1996 in Islanda, Norvegia e Liechtenstein da parte dei rispettivi membri del CEN,

(¹) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 3.

(²) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(³) GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24.

(⁴) GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1.

DECIDE:

*Articolo 1*

1. L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

A) Dopo il punto 2f [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio] sono inseriti i punti seguenti:

«2fa. **32001 R 0761:** Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono modificate come in appresso:

“a) al punto A dell'allegato I nell'elenco degli enti nazionali di normalizzazione vanno inseriti:

“**IS:** IST (Staðlaráð Íslands)

**N:** NSF (Norges Standardiseringsforbund)”;

b) nella tabella del paragrafo 2 dell'allegato IV è inserito quanto segue:

“Islandese: ‘Sannprófuð umhverfisstjórnun’ ‘Fullgiltar upplýsingar’

Norvegese: ‘Kontrollert miljøledelsessystem’ ‘Bekreftet informasjon’”;

2faa. **32001 D 0681:** Decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24).»

B) dopo il punto 39 (raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«40. **32001 H 0680:** Raccomandazione 2001/680/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1).»

2. Gli Stati EFTA applicano l'accordo di licenza del 16 giugno 2000 tra la Comunità europea e il CEN mutatis mutandis e versano al CEN i corrispondenti diritti secondo i termini e le condizioni indicati in detto accordo. L'importo dei diritti si basa sulle vendite del testo della sezione 4 di EN ISO 14001:1996 in Islanda, Norvegia e Liechtenstein da parte dei rispettivi membri del CEN.

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 761/2001, della decisione 2001/681/CE e della raccomandazione 2001/680/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 17/2003****del 31 gennaio 2003****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 153/2002 del Comitato misto SEE dell'8 novembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le classificazioni rivedute della spesa secondo la funzione <sup>(2)</sup>.

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il trattino seguente:

«— **32002 R 0113**: Regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002 (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 113/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 19 del 23.1.2003, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 18/2003****del 31 gennaio 2003**

**che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 70/1999 del Comitato misto SEE del 2 giugno 1999 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo n. 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2003,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 15 del protocollo n. 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1º gennaio 1999 e alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1º gennaio 2003.»;

- 2) nel paragrafo 8 i termini «dall'atto seguente» sono sostituiti da «dagli atti seguenti»;
- 3) nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 1145:** Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1)».

<sup>(1)</sup> GU L 284 del 9.11.2000, pag. 57.

<sup>(2)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 19/2003****del 31 gennaio 2003**

**che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 100/2001 del Comitato misto SEE del 13 luglio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) <sup>(2)</sup>.
- (3) La decisione n. 1786/2002/CE abroga, con decorrenza dal 31 dicembre 2002, le decisioni n. 645/96/CE <sup>(3)</sup>, n. 646/96/CE <sup>(4)</sup>, n. 647/96/CE <sup>(5)</sup>, n. 102/97/CE <sup>(6)</sup>, n. 1400/97/CE <sup>(7)</sup>, n. 372/1999/CE <sup>(8)</sup>, n. 1295/1999/CE <sup>(9)</sup> e n. 1296/1999/CE <sup>(10)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio che sono integrate nell'accordo e devono essere pertanto abrogate ai sensi del medesimo,
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo n. 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2003,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 16 del protocollo n. 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) i primi otto trattini del paragrafo 1 sono soppressi;

<sup>(1)</sup> GU L 251 del 20.9.2001, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

2) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 1786**: Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).»;

3) Il paragrafo 2 è soppresso;

4) Il paragrafo 3 diventa 2 e il paragrafo 4 diventa 3.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.

#### *Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 20/2003****del 31 gennaio 2003****che modifica l'allegato XVII (proprietà intellettuale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 171/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche <sup>(2)</sup>.
- (3) La direttiva 98/44/CE si basa su una definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio <sup>(3)</sup>, al quale fa riferimento, non integrata nell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 9c (Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«9d. **398 L 0044:** Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Tenuto conto dell'unione tra Liechtenstein e Svizzera in materia di brevetti, il Liechtenstein non rilascia brevetti, come disposto nella presente direttiva.»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/44/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 38 del 13.2.2003, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2003, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.